

# Assetti organizzativi adeguati e sostenibilità nelle imprese agricole

L'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili delle imprese, anche agricole, sulle quali si intende concentrare l'attenzione, ha di recente trovato attualità normativa alla luce dell'art. 2086, comma 2 del codice civile. Lo studio in esame si propone di indagare se sussistano ulteriori assetti di impresa agricola oltre quelli tipicamente previsti nella norma in oggetto, anche alla luce della normativa europea di settore. Il riferimento va in particolare alla direttiva 2022/2464/UE, più nota come CSRD (*Corporate Sustainability Reporting Directive*). Il lavoro sarà svolto anche alla luce delle recenti modifiche costituzionali nonché con riferimento alle norme di organismi internazionali e dell'Unione europea al fine di far emergere le nuove frontiere delle imprese agricole nella direzione della sostenibilità coniugata agli assetti organizzativi adeguati.

*The adequate organizational, administrative and accounting structures of enterprises – including agricultural enterprises – have recently set out in Art. 2086 of the Italian Civil Code. The present study aims at defining the existence of further aspects exceeding those contemplated in the said article in the light of the European legislation and principles with special regards to sustainable development as well as to the Directive 2022/2464/UE, best known as CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). The research work takes into account the recent amendments in the Italian Constitution as well as the guidelines of the international organizations and the European Union so as to highlight the new frontiers of the agricultural enterprises towards sustainability and adequate organizational structures.*

Parole chiave: adeguatezza assetti organizzativi di impresa - art. 2086 c.c. - imprese agricole, agroalimentari e agroindustriali - nuove frontiere - sostenibilità

Keywords: *adequate organizational administrative accounting structures - Art. 2086 Civil Code - agricultural agrifood agroindustrial enterprises - new frontiers - sustainability*

---

1. Assesti organizzativi adeguati dell'impresa tra diritto societario e novellato art. 2086 del codice civile. - 2. L'applicazione degli «assesti organizzativi adeguati» di carattere generale a società e imprese agricole. - 3. Ricerca di ulteriori «assesti adeguati» specifici dell'impresa agricola. - 4. Il ruolo, tra gli assesti adeguati, dell'ambiente e della sostenibilità nelle imprese agricole, dopo le recenti modifiche agli artt. 9 e 41 della Costituzione. - 5. (*segue*) ...e nelle norme di Organismi internazionali ed Unione europea. - 6. Nuove frontiere nella sostenibilità delle imprese agricole.

## **1. - Assesti organizzativi adeguati dell'impresa tra diritto societario e novellato art. 2086 del codice civile.**

Il riferimento all'adeguatezza di assesti organizzativi, amministrativi e contabili nel diritto dell'impresa e delle società compare nel codice civile con la riforma del diritto societario dell'anno 2003, collegato all'obiettivo di promuovere l'efficienza e la correttezza della gestione dell'impresa sociale<sup>1</sup>.

Nell'art. 2381 c.c. esso si esprime in un principio giuridico: al comma 3 è previsto che il consiglio di amministrazione valuti l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società (per azioni), mentre il successivo comma 5 dispone che gli organi delegati curino che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa<sup>2</sup>.

La norma si riferisce specificamente alle società per azioni ed ha l'incisiva finalità di «incidere sulle concrete modalità di organizzazione interna dell'attività d'impresa, che è campo tradizionalmente lasciato all'autonomia decisionale dell'imprenditore»<sup>3</sup>. In altri termini promuove una compiuta proceduralizzazione sia dell'organizzazione che dell'attività d'impresa e gli interpreti hanno ritenuto che il punto focale di un adeguato assetto organizzativo risieda nella possibilità di avere a

---

<sup>1</sup> In tema vedi, per i profili generali, già C. ANGELICI, *Rapporti sociali e regole della correttezza*, in C. ANGELICI - G.B. FERRI, *Studi sull'autonomia dei privati*, Torino, 1997, 394 ss. e A. GAMBINO, *Il principio della correttezza nell'ordinamento delle società per azioni (abuso di potere nel procedimento assembleare)*, Milano, 1987. Più specificamente in materia cfr. V. CALANDRA BONAURA, *I modelli di amministrazione e controllo nella riforma del diritto societario*, in *Giur. comm.*, 2003, 535 ss. e P. MARCHETTI, *Il potere decisionale gestorio della s.p.a.*, in G. CIAN (a cura di), *Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario* (Atti del Convegno, Padova-Abano Terme, 5-7 giugno 2003), Padova, 2004, 469 ss.

<sup>2</sup> Cfr. V. BUONOCORE, *Adeguatezza, precauzione, gestione, responsabilità: chiose sull'art. 2381, commi terzo e quinto, del codice civile*, in *Giur. comm.*, 2006, 6.

<sup>3</sup> V. ancora V. BUONOCORE, *op. loc. cit.*

disposizione strumenti atti a una rilevazione dei fatti contabili tempestiva, veritiera, corretta e completa, conseguibile tramite la specifica formazione delle risorse umane disponibili e l'impiego di apparecchiature informatiche *ad hoc*. Nella sostanza gli adeguati assetti organizzativi appaiono uno strumento fondamentale di tracciabilità dei processi e nel contempo un criterio di valutazione della responsabilità di amministratori, dirigenti e organi preposti al controllo<sup>4</sup>.

La disciplina degli assetti organizzativi è stata più di recente integrata dal legislatore nel novellato – ad opera del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, il c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – art. 2086 del codice civile, aggiungendo un comma secondo del seguente tenore: «L'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

Deve qui sottolinearsi in questo caso il riferimento ampio alla forma societaria o collettiva, mentre nell'art. 2381 si regolava una specifica società, quella per azioni: la riflessione che segue, dedicata all'impresa agricola, non può fondarsi su dati testuali significativi ed orienta quindi la ricerca a verificare (già dal paragrafo che segue) se – ferma l'applicazione degli imprescindibili riferimenti normativi generali richiamati – la natura agricola della società e/o dell'impresa anche non collettiva consenta di individuare specificità nell'adeguatezza degli assetti richiesti all'operatore economico.

Al riguardo è stato opportunamente notato che mediante l'aggiunta del secondo comma all'art. 2086 «il legislatore ha introdotto una clausola generale di corretta gestione dell'impresa di carattere trasversale ai vari

---

<sup>4</sup> Sia consentito un richiamo a M. AMBROSIO, *Assetti organizzativi e interessi "umani" nell'impresa*, in *Família*, 2023, 1-2. Non tratteremo specificamente, in questa sede, il tema della responsabilità degli amministratori di società di capitali di recente ricostruito dettagliatamente nei suoi diversi aspetti di responsabilità da gestione e responsabilità risarcitoria, con riferimento puntuale all'art. 2395 c.c., che «non cessa mai di essere una norma particolarmente rilevante nello studio del diritto societario» da A.R. ADIUTORI, *Alcune osservazioni sulla responsabilità di amministratori di società di capitali (parte seconda)*, in *Liber amicorum Francesco Vassalli*, Torino, 2023, 1 ss. e in particolare 17.

modelli di organizzazione dell'attività di impresa»<sup>5</sup>. Ai fini degli esiti applicativi, una recente pronuncia del Tribunale di Cagliari, richiama il recente disposto del secondo comma dell'art. 2086 del codice civile, affermando, tra l'altro, che l'inadeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili costituisce una grave irregolarità gestoria ex art. 2409 c.c.: grave in ragione della strumentalità degli assetti alla rilevazione tempestiva della crisi, tanto più grave nel caso in cui la società versi in uno stato di equilibrio economico finanziario, proprio ad evitare che l'impresa scivoli inconsapevolmente verso una situazione di crisi o di perdita della continuità<sup>6</sup>.

La dottrina che si è occupata degli assetti organizzativi ha avuto, fin dall'inizio, cura di sottolineare tre significativi aspetti: l'importanza attribuita all'informazione e alla trasparenza, che valgono da guida all'agire informato e da *standard* di tracciabilità dei comportamenti; la precisazione dei doveri-poteri degli amministratori finalizzata alla regolamentazione di attività e funzioni di chi detiene il potere gestorio; il rafforzamento dei poteri degli amministratori ai sensi del riformato art. 2380 *bis*, comma 1, c.c.<sup>7</sup>.

Quindi, pur non fornendo il legislatore una nozione che consenta di precisare in cosa si sostanzino gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, si richiede che gli organi societari curino, valutino e vigilino sull'adeguatezza di tali assetti: va sottolineata la duplice dimensione dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, che hanno natura sia statica che dinamica: una natura statica che riguarda la cura degli assetti stessi, ossia la loro predisposizione e la valutazione della loro adeguatezza, che compete precipuamente all'organo amministrativo; ma anche una natura dinamica che afferisce alla vigilanza dell'organo di controllo sul

---

<sup>5</sup> L. CALVOSA, *Gestione dell'impresa e della società alla luce dei nuovi artt. 2086 e 2475 c.c.*, in *Società*, 2019, 7, 799.

<sup>6</sup> Trib. Cagliari, Sez. spec. in materia di impresa 19 gennaio 2022, in *Giur. comm.*, 2023, 2, 301-308.

<sup>7</sup> A tenore del quale la gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2086, comma 2, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. L'istituzione degli assetti di cui all'art. 2086, comma 2, spetta esclusivamente agli amministratori. In tema, tra i contributi a carattere generale più significativi M. IRRERA, *Assetti adeguati e governo delle società di capitali*, Milano, 2005 e P. MONTALENTI, *I principi di corretta amministrazione*, in *Assetti adeguati e modelli organizzativi nella corporate governance delle società di capitali*, diretto da M. Irrera, Torino, 2016, 4 ss.

rispetto dei principi di corretta amministrazione<sup>8</sup> (*ex artt.* 2381, commi 3 e 5 e 2403, comma 1, c.c.).

Si è quindi concluso sul punto che, a prescindere dai «singoli» assetti adeguati, si configurerebbe in capo agli organi societari un dovere generale di predisporre regole di organizzazione che consentano non solo di rispettare le disposizioni di legge e di statuto, ma altresì di condurre l'attività d'impresa garantendone efficacia ed efficienza, ossia, rispettivamente, realizzazione degli obiettivi e impiego delle risorse<sup>9</sup>.

È senza dubbio da sottolineare – prescindendo al momento dal profilo inerente l'effettività concreta della norma – come innegabilmente l'art. 2086 del codice civile costituisca un'ulteriore tappa evolutiva, da parte del legislatore, nel passaggio dell'attenzione dal profilo della struttura collettiva a quello dell'attività da questa esercitata<sup>10</sup>; non deve allora stupire la circostanza per la quale le norme in tema di definizione e adozione di assetti adeguati siano state considerate una limitazione alla libertà di impresa<sup>11</sup>.

L'art. 2086 c.c., norma di rango primario, tace sui doveri gravanti sull'imprenditore individuale, con un silenzio che vale anche con riguardo all'impresa agricola sulla quale si concentrerà qui l'attenzione: in tema, peraltro, il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevede un adeguato monitoraggio della salute della propria azienda attraverso l'adozione di «misure idonee», sicché è stato notato che, pur sussistendo una differenza tra il concetto di «assetto» e quello di «misure», finisce «con l'appannarsi e perdere rilievo la distinzione tra i doveri gravanti sull'imprenditore individuale e sugli amministratori di una impresa operante in forma collettiva»<sup>12</sup>. Il testo della legge delega alla base

---

<sup>8</sup> Vedi, la prospettiva delineata da G. MERUZZI, *L'informativa endo-societaria*, in *Contr. Impresa*, 2010, 767; Id., *L'adeguatezza degli assetti*, in *Assetti adeguati e modelli organizzativi nel corporate governance delle società di capitali*, diretto da M. Irrera, cit., 66.

<sup>9</sup> Può richiamarsi ancora in tema l'impostazione di V. BUONOCORE, *op. cit.*, 20.

<sup>10</sup> E del resto l'impostazione tracciata, da chi scrive, sotto svariati profili e con riferimenti ai numerosi orientamenti interpretativi, in M. AMBROSIO, *Attività e impresa agricola, Quaderni Romani di Diritto Commerciale* (a cura di B. LIBONATI e P. FERRO-LUZZI), serie *Saggi*, Milano, 2008. Per una prospettiva parzialmente diversa, nonché in termini generali, C. ANGELICI, *Attività e organizzazione. Studi di diritto delle società*, Torino, 2007.

<sup>11</sup> Tra tutti, esaurientemente, G. MERUZZI, *op. ult. cit.*, 53. Per un approfondimento dell'evoluzione diacronica delle finalità di impresa sotto il profilo civilistico, sia ancora consentito il rinvio a M. AMBROSIO, *Assetti organizzativi e interessi "umani" nell'impresa*, cit., 8-9.

<sup>12</sup> Così l'estensore del Progetto del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza R. RORDORF,

del Codice della crisi, n. 155 del 19 ottobre 2017, prevedeva del resto, all'art. 14, che il dotarsi di assetti organizzativi adeguati fosse «dovere dell'imprenditore e degli organi sociali», senza quindi alcuna distinzione tra imprenditore individuale e collettivo e senza che vi fossero differenti disposizioni in relazione all'oggetto dell'attività svolta.

Nella comprensibile maggiore rilevanza non soltanto organizzativa – anche dal punto di vista socio-economico – della dimensione collettiva dell'impresa rispetto a quella individuale, si è proposto di valutare, al fine dell'individuazione della ragione di tale esclusione, il rapporto contrattuale che intercorre tra chi gestisce l'impresa, dunque soggetto passivo di tale obbligo organizzativo, e chi ne è titolare, dunque soggetto attivo, titolare del diritto di credito a tale efficiente organizzazione: nell'impresa individuale la figura del titolare della stessa e del gestore finiscono con il sovrapporsi, cosicché, guardando all'impresa in relazione al rapporto contrattuale gestorio, l'imprenditore individuale (anche agricolo) sarebbe al tempo stesso obbligato e creditore dell'anzidetto obbligo organizzativo<sup>13</sup>. In termini conclusivi, nell'impresa individuale l'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili rileva, anche se la sua tracciabilità è meno agevole e forse meno significativa ai fini dell'ottimizzazione o dell'efficienza della gestione.

## **2. - L'applicazione degli «assetti organizzativi adeguati» di carattere generale a società e imprese agricole.**

Venendo a concentrare l'attenzione sulle società e imprese agricole, si è accennato che esse sono comprese senza menzione o distinzione tra quelle individuate come presupposto delle norme sinteticamente richiamate, in particolare gli artt. 2381 e 2086 c.c.

La ricostruzione svolta sembrerebbe porre anche nel settore dell'agricoltura, come interrogativi, in cosa si concretizzi effettivamente l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile di una impresa, in forma so-

---

*I doveri dei soggetti coinvolti nella regolazione della crisi nell'ambito dei principi generali del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Fallimento*, 2021, 5, 5.

<sup>13</sup> In tal senso F. DI MARZIO, *Obbligazione, insolvenza, impresa*, Milano, 2019, 134. Sempre in relazione agli imprenditori individuali, si vedano G. FERRI JR - M. ROSSI, *La gestione dell'impresa organizzata in forma societaria*, in M. IRRERA (a cura di), *La società a responsabilità limitata: un modello transipico alla prova del Codice della crisi*, *Studi in onore di Oreste Cagnasso*, Torino, 2020, 577.

cietaria o in forma non societaria, e come si possa valutarne l'adeguatezza alla natura ed alle dimensioni dell'impresa come richiesto dalle due norme appena citate; qualche risposta è offerta dalle considerazioni che seguono.

La riferibilità dell'art. 2381 a società per azioni con oggetto agricolo non incontra ostacoli significativi alla applicazione della disciplina (generale) della norma. D'altra parte è da tempo sostenuto dagli interpreti<sup>14</sup> che nel caso «i soci abbiano voluto costituire la società» (così l'art. 2249, comma 2, c.c.) ricorrendo ad una forma commerciale per lo svolgimento di un'attività di impresa agricola consegue la soggezione alle regole del tipo utilizzato, nel caso specifico che consideriamo della società per azioni; l'ipotesi non offre del resto argomenti per fondare deroghe che porrebbero a rischio l'efficienza e la continuità dell'impresa.

Il ricorso alla forma societaria o collettiva di imprese agricole *ex art.* 2086 egualmente comporta l'applicazione delle regole generali dei tipi adottati, come appena ricordato comuni all'esercizio di attività commerciali, o anche della società semplice. Quest'ultima non è obbligata dalla disciplina del codice civile (come del resto l'impresa agricola individuale) alla tenuta di scritture contabili ed in essa si ritiene non ammessa la presenza di amministratori non soci, rendendo meno tracciabili i rapporti di gestione.

Il modello società semplice potrebbe generare l'esigenza di interventi significativi sul modello per realizzare assetti organizzativi, amministrativi, contabili, adeguati; si potrebbe del resto ricordare che innovazioni significative si sono già realizzate ad altro proposito con il d.lgs. n. 228 del 2001 e la regolamentazione della iscrizione nel registro delle imprese, in una sezione speciale ma con gli effetti della pubblicità dichiarativa (e non più con quella di certificazione anagrafica e pubblicità notizia prevista nella disciplina originaria del registro), di fatto incidendo sull'applicazione delle norme del codice civile rimaste inalterate: potrebbero in particolare nascere ipotesi di irregolarità nel caso di mancata iscrizione, in grado di incidere sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili come per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice (artt. 2297 e 2317 c.c.); ed anche dubitarsi

---

<sup>14</sup> Per tutti si veda il saggio di G. OPPER, *Materia agricola e "forma" commerciale*, in *Diritto dell'impresa*, *Scritti giuridici*, I, Padova 1992, 76 ss.



se la mancata effettuazione della pubblicità ostacoli la «conoscenza dei terzi con mezzi idonei» del patto limitativo della responsabilità di soci che non amministrano di cui all'art. 2267, comma 2, c.c.

Già si era osservato che la promessa di modernizzazione del settore agricolo, contenuta nella delega, nei lavori preparatori e, non da ultimo, nello stesso titolo del decreto n. 228 del 2001 si consuma nel mancato eppur necessario, recupero nella disciplina privata, nonché nell'intrusione legislativa nelle categorie giuridiche soggettive effettuata ai soli fini di qualificazione della società e di ammissione dell'impresa associata ai benefici previsti dalla legge<sup>15</sup>.

Non agevole parrebbe poi la ricerca di adeguatezza degli assetti organizzativi ed amministrativi nel caso di forme di impresa collettive, anche tradizionali, diverse da quelle societarie. Si pensi ad associazioni o a contratti di rete, piuttosto che a risalenti modelli di comunioni tacite familiari, oggi assoggettate ad usi non incompatibili alla disciplina dell'impresa familiare di cui all'art. 230 *bis* c.c.; modelli, in genere non dotati di una organizzazione complessa e che comunque richiederebbero tutti un approfondimento specifico diretto.

Non parrebbe rilevare direttamente – ma sul punto si tornerà nel paragrafo che segue – il modello «società agricola» previsto nell'art. 2 della legge n. 99/2004 e successive modificazioni, che quindi deve presumibilmente valutarsi come riferito al singolo tipo societario nel caso concreto adottato. È stato incisivamente affermato anche di recente dalla Cassazione<sup>16</sup> che la nozione di società agricola integra una disciplina di carattere fiscale, in particolare non rilevante ad esempio ai fini della individuazione dei requisiti (in qualche modo collegati a quelli dell'art. 2086, comma 2, c.c.) significativi per accertare la fallibilità o meno di una società agricola, posto che l'assoggettabilità a procedura concorsuale va indagata a giudizio della Suprema Corte con l'interpretazione delle norme del codice civile e della legge fallimentare.

Venendo a dire dell'impresa agricola individuale, come si è visto (par. 1) da ritenere soggetta alla disciplina degli assetti adeguati connessi a

---

<sup>15</sup> In questo senso S. CARMIGNANI, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2001, 9/10, 564. Il tema delle società in agricoltura è amplissimo e non può ovviamente essere affrontato in questa sede; non possiamo non rinviare peraltro, in termini generali, ad alcuni contributi fondamentali: tra tutti S. CARMIGNANI, *La società agricola*, Milano 1999.

<sup>16</sup> Cass. Sez. I Civ. 28 novembre 2023, n. 32977, in [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it).

natura e dimensione dell'attività, sarà comunque opportuno un approfondimento, partendo dalle precisazioni che seguono. Appare infatti insoddisfacente citare solo la distinzione tra impresa agricola («piccola») del coltivatore diretto ed impresa di dimensione maggiore o il confronto tra natura dell'attività agricola (di produzione «primaria») e natura (ad esempio di produzione industriale ovvero intermediaria) delle attività «commerciali».

A proposito dell'origine dell'art. 2086 collegata alla disciplina del Codice della crisi e dell'insolvenza, emerge ad esempio che quest'ultimo ha modificato le scelte della legge fallimentare del 1942 di sottrazione dell'imprenditore agricolo alle procedure concorsuali poco avanti richiamate, ma ha mantenuto una differenziazione di disciplina tra imprese agricole e imprese commerciali – presumibilmente collegata a caratteristiche dell'impresa fondate anche sugli assetti organizzativi delle medesime – significativa sotto il profilo di una minore attenzione per la continuità dell'impresa nelle situazioni di crisi<sup>17</sup>.

Ci si può chiedere quindi se l'adeguatezza degli assetti debba limitarsi agli ambiti indicati dal legislatore con i termini «organizzativi, amministrativi e contabili» (questi ultimi nel caso dell'impresa agricola ridotti, se non assenti nelle regole del codice civile) in senso puntuale o ristretto, o se esistano – in particolare per l'attività agricola – altre situazioni riconducibili alla categoria con valenza di pari importanza, anche alla luce dei principi rinvenibili nel diritto europeo e internazionale, i quali nel riferimento in evoluzione all'impresa «agricola» acquistano rilievo crescente.

Non può poi sottovalutarsi che, in una visione unitaria dell'ordinamento giuridico e della sua dinamicità, pur nelle specificità disciplinari delle imprese predette, deve evocarsi la preminenza gerarchica della Costituzione, alla luce dei cui valori devono rileggersi anche gli articoli del codice civile<sup>18</sup>.

Ma non è tutto: infatti non è detto che i parametri di riferimento richiamati siano immutabili, il che comporta un adeguamento e un

---

<sup>17</sup> P. MASI, *Impresa agricola, forma societaria e procedure concorsuali*, in AA.VV., *Liber Amicorum Francesco Vassalli*, Torino, 2023, 415 ss., spec. 437 ss., segnala in particolare distinzioni tra la liquidazione giudiziale (applicabile agli imprenditori commerciali) e la liquidazione controllata alla quale le imprese agricole possono accedere.

<sup>18</sup> È l'angolo di visuale già di P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 1984, con riferimento, in particolare, alle pagine 60-74 e 204-219.

adattamento degli assetti a un contesto economico, politico e sociale in costante divenire<sup>19</sup>, con lo sguardo *in primis* rivolto ai nessi con il dettato costituzionale, oltretutto significativamente integrato di recente con il richiamo, di indubbia valenza sistematica, di cui all'attuale versione dell'art. 41, alle finalità sociali e ambientali, meritevoli nel seguito di un'attenzione particolare.

Si ravviserà quindi l'esigenza, insopprimibile per gli obiettivi prefigurati, di concentrare l'attenzione sulle peculiarità delle imprese agricole, agroindustriali e agroalimentari, distinguendo, com'è significativo, tra differenti profili della disciplina i quali variamente incidono e si riverberano anche sulle nuove frontiere degli assetti di impresa, *lato sensu* intesi, come si avrà modo di indagare.

### **3. - Ricerca di ulteriori «assetti adeguati» specifici dell'impresa agricola.**

Le considerazioni che precedono hanno mostrato che la valutazione dell'adeguatezza degli assetti (organizzativi, amministrativi e contabili) richiamati negli artt. 2381 e 2086 c.c. non può valutarsi tenendo conto di generiche caratteristiche dell'impresa agricola o di modelli della medesima, anche se collegate alla natura della specifica attività (coltivazione, allevamento, selvicoltura, o attività «connessa»), ad una destinazione ad esempio di produzione alimentare o di ospitalità turistica, alla dimensione (piccola, ordinaria) o alla forma di esercizio (individuale, collettiva).

L'agricoltura si confronta in modo vario con l'ambiente e il contesto, con le tecnologie, con il mercato, alla ricerca di assetti (organizzativi, amministrativi, contabili) adeguati a situazioni reali ed in senso ampio potenzialmente riconducibili a logiche di sostenibilità che si caratterizzano come si vedrà in modo diverso rispetto alle attività commerciali ed industriali.

Per le specificità dell'impresa possono valere, come si è visto, assetti adeguati comuni a quelli delle imprese commerciali. Esistono poi esigenze e regole di comportamento, spesso non limitate al risultato economico

---

<sup>19</sup> Già M. AMBROSIO, *Assetti organizzativi e interessi umani*, cit., 5.

dell'azione imprenditoriale, funzionali a promuovere un adeguamento di assetti collegati alla specifica natura (agricola), al metodo ed al comportamento imprenditoriale richiesti, alla destinazione (ad esempio alimentare; oppure di sviluppo ambientale nelle imprese silvicole) o alle caratteristiche dei risultati proiettati in spazi e tempi di crescente dimensione. Meritano allora attenzione possibili orientamenti dell'indagine, segnalati in direzione di approfondimenti qui non consentiti, con brevi spunti di riflessione.

a) Il comportamento (imprenditoriale) dell'agricoltore è stato da sempre improntato, nella logica di una scienza sperimentale, al miglioramento del rapporto con la quantità e la qualità dei prodotti<sup>20</sup>, quindi in una ricerca costante di «adeguatezza» degli assetti organizzativi. Un esempio tradizionale viene dall'adeguamento al clima ed alle sue variazioni, con scelte di contrasto dei rischi e di prevenzione. Viene in considerazione uno *standard* fondato sulla continuità, senza la quale gli adeguamenti perderebbero senso, e su programmazione nell'organizzazione e nella gestione. Nei tempi più recenti l'innovazione ha poi generato esigenza di una dimensione contabile adeguata alla natura e alle dimensioni dell'impresa, spesso con ricorso, pur non obbligato, a norme (come l'art. 2214, comma 2, c.c.) dettate per imprese commerciali.

La definizione degli assetti organizzativi è agevolata dalla scelta della legge, nell'art. 2135, comma 2, c.c., di enfatizzare nelle attività agricole la direzione «alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine». L'adeguatezza deve confrontarsi in questo caso con una dimensione temporale anche ciclica (in tale caratteristica espressiva di non trascurabili innovazioni), che varia di volta in volta anche nell'ambito dei casi di coltivazione, allevamento, selvicoltura, e della quale la legge fornisce spesso indicazioni importanti, come ad esempio quelle sulla durata dei prodotti che ne condiziona la fruibilità e la commercializzazione.

Il *ciclo biologico*, come principale indice di durata, è momento fondamentale e caratterizzante l'attività agricola rispetto all'attività commerciale giustificando taluni elementi di differenziazione tuttora esistenti<sup>21</sup>. Esso

---

<sup>20</sup> L. COSTATO, *Alimenti e scienza: il punto di vista del giurista*, in *Dir. alim.*, 2019, 3, 6.

<sup>21</sup> Con le innovazioni apportate dal d.lgs. n. 228 del 2001 l'impresa agricola evolve dalla centra-

esprime tempi collegati in qualche modo alla sostenibilità dello sviluppo, mentre l'attività acquista il carattere della *professionalità*, poiché non può essere esercitata in maniera saltuaria ed occasionale e, come è stato sottolineato, «non può essere un *hobby* né un diversivo, ma deve essere un impegno *continuativo* e compensato dal profitto»<sup>22</sup>.

b) Un altro profilo che esprime nella tradizione agricola l'esigenza di adeguamento ad assetti organizzativi nella prospettiva della continuità – anche in sede di applicazione delle norme sui «patti di famiglia» – è la dimensione organizzativa minima – comunque sufficiente; oggi negli assetti adeguati tendenzialmente ottimale – per lo svolgimento dell'impresa.

Anche dopo l'abrogazione, ad opera dell'art. 5 *bis* del d.lgs. n. 228 del 2001, della norma dell'art. 846 c.c. che definiva la «minima unità colturale» [«estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e (...) per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria»], il tema ha mantenuto rilievo nella disciplina delle «successioni agrarie» ispirata all'esigenza primaria di garantire il passaggio generazionale della ricchezza evitando il frazionamento della proprietà e la dispersione dei beni aziendali<sup>23</sup>. La garanzia di continuità concessa a favore di uno dei coeredi non può essere considerata come un privilegio attribuito a danno degli altri,

---

lità del fondo rustico al criterio biologico come identificativo della nuova «agrarietà» dell'impresa: A. JANNARELLI - A. VECCHIONE, *Dell'impresa agricola*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 2003, 223 ss.

<sup>22</sup> G. GALLONI, *Istituzioni di diritto agrario e legislazione rurale*, Bologna, 1988, 63 ss. A tale proposito, tradizionalmente l'A. si riferiva alla c.d. «*continuità dell'impegno*» aggiungendo che «nell'imprenditore agricolo il requisito della professionalità è implicito. L'impegno continuativo nell'esercizio dell'impresa è, infatti, di per sé dimostrato dalla necessità della cura della produzione durante l'intero svolgersi del ciclo biologico vegetale o animale sia nella coltivazione del fondo che nell'allevamento del bestiame (oggi, si legga animale). In principio, la continuità non si collegava necessariamente alla esclusività ma, con il passare del tempo, la portata di questa affermazione si è notevolmente venuta riducendo considerando che l'impegno organizzativo di un'impresa agricola è divenuto così assorbente da precludere di fatto l'esercizio di attività professionali alternative plurime. In taluni casi, è intervenuta espressamente la legge sia nazionale che europea a subordinare certi benefici derivanti dall'intervento pubblico, all'esclusività dell'esercizio dell'attività produttiva.

<sup>23</sup> La disciplina, contenuta nella l. 3 maggio 1982, n. 203 (e successivamente modificata mediante il d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228) prevede che nel caso di morte del proprietario di fondi rustici coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che al momento dell'apertura della successione, risultino aver esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola hanno diritto a continuare nella coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi.

bensi come indice di tutela dell'interesse pubblico alla conservazione di un'impresa produttiva<sup>24</sup>.

La specificità del modello risiede nell'oggetto del fenomeno successorio che non è la proprietà terriera e neppure l'azienda agricola in sé. La successione agraria è, prima di essere successione nei beni, continuazione di un'attività professionale esercitata sul fondo. Il successore subentra nello *status* di imprenditore e, conseguentemente, acquisisce la titolarità di rapporti giuridici che gli assicurano la disponibilità degli strumenti di produzione<sup>25</sup>.

La programmazione nella scelta del modello è garanzia di continuità dell'impresa agricola sia in contesti medio grandi sia in contesti più modesti come quelli delle PMI anche a gestione familiare; e lo è nei casi di trasferimento generazionale o in quelli di confisca alla criminalità organizzata e di reinserimento dell'azienda nel mercato<sup>26</sup>. La individuazione di «asseti adeguati» supera la sfera, se non la vita, della singola impresa privilegiando la continuità di presenza nel mercato.

c) Nella ricerca di elementi per individuare assetti e modelli adeguati per l'impresa agricola in relazione a caratteristiche del soggetto, sono state menzionate la continuità e la professionalità dell'esercizio, dalle quali parrebbe difficile prescindere, e che trovano riscontro anche nella legislazione meno recente. Esempi di un modello organizzativo elastico vengono dalla famiglia diretto-coltivatrice o dalla impresa familiare, diffuse ed espressive di *standard* di coinvolgimento nell'attività di familiari all'impresa e di proiezione della loro collaborazione nel tempo anche in prospettiva di trasferimenti generazionali.

Venendo ad esperienze collegate anche alla realtà europea, un cenno specifico merita la disciplina dell'*imprenditore agricolo professionale* (IAP),

---

<sup>24</sup> A. MARZOLI, *La Corte costituzionale conferma la legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, legge 3 maggio 1982, n. 203*, in *Riv. dir. agr.*, 1989, II, 215.

<sup>25</sup> Cfr. F. VALENZA, *La successione nei rapporti agrari*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da Giovanni Bonilini, III, *La successione legittima*, Milano, 2009, 291 ss. e G. PISCIOTTA TOSINI, *Politica europea per le piccole e medie imprese: un'occasione mancata per l'ammodernamento del diritto successorio interno*, in *Europa e diritto privato*, Milano, 2007, 691 ss. la quale affronta il tema della successione agraria nell'ottica speciale dei patti di famiglia anche nel confronto con il sistema di *common law*.

<sup>26</sup> Sull'ultima ipotesi v., anche per riferimenti, P. MASI, *Aziende e partecipazioni societarie agricole, tra confisca alla mafia e percorsi di legalità*, in AA.VV., *Beni confiscati alle mafie. Analisi e proposte*, a cura di F. Gianfrotta, Bologna, 2020, 229 ss.

presente nell'art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004<sup>27</sup>, come indice di *stabilità* dell'impresa che si organizza per durare nel tempo esprimendo la programmazione qualificata dell'iniziativa di chi dedica all'attività, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dall'attività medesima almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro, risultando potenziale destinatario di agevolazioni, in particolare fiscali, e provvidenze economiche. La qualificazione della professionalità si arricchisce, nella definizione di IAP, di profili di conoscenza e di competenza che è necessario possedere per ottenere gli incentivi e le agevolazioni destinati a imprese innovative che sfruttano tecnologie avanzate<sup>28</sup>.

Alla figura dello IAP si collega quella della «società agricola» di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004<sup>29</sup>, caratterizzata nell'intento normativo dall'esercizio esclusivo dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile. Nell'obiettivo di modernizzare il settore agricolo, il legislatore del 2004 avrebbe forse potuto non restare ancorato alle formule societarie tradizionali riproponendo vecchi modelli e con essi, vecchie regole, ma in uno sforzo di coordinamento tra la riforma delle società in agricoltura e la riforma del diritto societario avrebbe utilmente potuto proporre di valorizzare nel settore agricolo le opportunità offerte dal d.lgs. n. 6/2003, con particolare riguardo alla innovata disciplina della s.r.l.<sup>30</sup>. La lettura della norma, variamente integrata nel tempo, mostra che essa ha perso sostanzialmente la funzione definitoria in funzione della

---

<sup>27</sup> Il legislatore offre un quadro normativo particolarmente complesso considerando anche ipotesi di esercizio in forma societaria, con previsioni da coordinare con quelle dell'art. 2 della medesima legge, sulla «società agricola» alla quale si accennerà tra breve; essa è rubricata *Imprenditore agricolo professionale*.

<sup>28</sup> A. JANNARELLI - A. VECCHIONE, *op. cit.*, 2009, 359 ss., ricordano che il d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 modificato e integrato dal d.lgs. 27 maggio 2005, n. 101, con il quale è stata introdotta la nozione di imprenditore agricolo professionale (IAP), ridefinisce i confini della originaria figura di imprenditore agricolo a titolo principale (IATP), e si inserisce fra gli strumenti promozionali tesi a garantire una programmazione dell'iniziativa economica agricola qualificata.

<sup>29</sup> La norma, rubricata «Società agricole», prevede fra l'altro, al comma 1, che «La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola»; ai commi 3 e 4 riconosce al modello di società in questione importanti agevolazioni previdenziali, assistenziali e tributarie riconosciute a favore del coltivatore diretto.

<sup>30</sup> S. CARMIGNANI, *La società agricola coltivatore diretto tra riforma del settore agricolo e riforma del diritto societario*, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2005, 7/8, 422-423. In tema vedi anche L. COSTATO, *Le qualifiche soggettive in agricoltura: opportunità di una riforma della riforma*, *ivi*, 2005, 10, 553 e ss. a cui si rinvia anche per alcuni riferimenti bibliografici.

natura e dell'oggetto dell'impresa, rendendo piuttosto la società agricola categoria destinataria di agevolazioni – non solamente fiscali – in casi «assimilati per legge» nei quali risulta il coinvolgimento di «coltivatori diretti» nella partecipazione o nell'amministrazione.

Anche in relazione al citato orientamento della Cassazione (n. 37977 del 2023) che limita la rilevanza al settore fiscale della società agricola, questa ultima e lo IAP non sono in effetti interessati direttamente dalla disciplina del codice civile ma paiono in grado di esprimere assetti organizzativi riconosciuti in ambito europeo oltre che nazionale attenti ad una presenza nel mercato trasparente e corretta, in particolare perché incentivata; quindi da inserire a buon titolo nel quadro di modelli che si sta tracciando.

d) Il ruolo dell'imprenditore, centrale nella fase fisiologica viene posto in secondo piano in caso di crisi economica dell'impresa da strumenti previsti dall'ordinamento che tendono a tutelare la «vitalità» dell'azienda, come complesso produttivo dinamico, privilegiando soluzioni di continuità indiretta (come è stato osservato a proposito delle procedure concorsuali esaminando il concordato preventivo, l'esercizio dell'impresa affidata al curatore e l'affitto o la vendita di azienda nel fallimento, oggi nella liquidazione controllata o giudiziale), soluzioni che prescindono dal soggetto e che scindono il binomio impresa-imprenditore.

L'interesse per la continuazione dell'impresa diventa, pertanto, ultra privatistico superando la dimensione soggettiva. L'impresa-azienda deve continuare ad operare nel mercato oltre che nell'interesse dei soci anche nell'interesse di creditori, lavoratori, terzi che traggono vantaggio dal funzionamento del complesso produttivo. Nel bilanciamento fra interesse alla massimizzazione del profitto nella fase fisiologica e interesse alla conservazione del patrimonio nella fase patologica, la continuità aziendale assume un ruolo significativo per *standard* di buona gestione che temperano comportamenti fraudolenti e negligenti degli amministratori orientando l'azione verso la produzione di un valore a vantaggio dell'interesse generale.

e) La collocazione dell'impresa agricola in un mercato in continua evoluzione con esigenza di rapporti adeguati sotto ogni profilo ed interlocutori nuovi e più impegnativi, l'esigenza di adeguamento dell'azienda e dei cicli di produzione e commercializzazione alla innovazione tecnologica ed a obiettivi crescenti di sicurezza, in particolare nel settore



alimentare, richiedono a questo punto una segnalazione, consapevolmente inadeguata, delle esigenze in termini di assesti adeguati e della direzione verso la sostenibilità dello sviluppo.

Di recente, si è opportunamente sottolineato che la figura dell'imprenditore agricolo comprende una varietà di caratterizzazioni diverse in ragione dello specifico oggetto ma anche della complessità dell'organizzazione e della presenza o meno di una azienda in senso tecnico, della forma individuale o diversa ed in particolare societaria, delle condizioni di presenza nel mercato; gli elementi distintivi sono in grado di incidere su rapporti con eventuali creditori, interessati alla «continuità», o con interlocutori attenti alla sicurezza alimentare, rendendo, come si è in precedenza accennato, importante la suscettibilità di trasferimento della titolarità anche nelle crisi economiche o di legalità.

Si è evidenziata la complessità dei rapporti tra il settore primario e le imprese industriali e della grande distribuzione presenti nelle filiere alimentari, laddove troppo spesso si tenta la subordinazione delle imprese agricole al mondo industriale al fine di estendere a questo ultimo l'eccezionalismo che tradizionalmente si è riconosciuto al settore primario. Al riguardo si è notato che l'interprete del diritto vigente non può mai trascurare da un lato che il diritto alimentare risponda alla tutela dei consumatori e non certo delle imprese industriali, e dall'altro che il diritto dell'agricoltura, quale diritto speciale, risponda alla sola tutela degli operatori agricoli<sup>31</sup>.

---

<sup>31</sup> È l'epilogo dell'interessante ricostruzione delle vicende economico-giuridiche che hanno improntato il settore primario negli ultimi decenni effettuata da A. JANNARELLI, *Il mercato agro-alimentare europeo*, in questa Riv., 2020, 2, 309-343. Il più generale processo di industrializzazione delle produzioni alimentari, a partire dalla stessa materia agricola, ha contribuito al tempo stesso ad accentuare l'attenzione sociale e politica sulla *food safety* nonché a favorire lo sviluppo esponenziale dei contenuti disciplinari della *food law* alla luce dell'accrescersi inevitabile dei rischi per la salute umana derivanti dal moltiplicarsi dei processi manipolativi della materia prima agricola e dei prodotti trasformati, destinati a diventare alimenti, dovuti da un lato al crescente utilizzo di tecnologie sempre più sofisticate, dall'altro all'emergere di patologie nuove. Per altro verso la globalizzazione dell'economia planetaria nonché il ruolo strategico che nei singoli Paesi hanno assunto i processi di importazione e di esportazione di prodotti agricoli e agroalimentari, per via della contrazione del ricorso alle tradizionali barriere doganali o contingentamenti, hanno finito con l'affidare alla *food law* il compito di operare come un'efficace barriera tecnica, ossia come strumento chiamato a intervenire nella competizione commerciale sui mercati mondiali delle *commodities* agricole e dei prodotti alimentari. Questa visione lungimirante già prefigurava la normativa via via introdotta che ha portato da ultimo, come si vedrà ampiamente nel prosieguo della trattazione, alla direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 *che modifica il regolamento (UE)*

Con riferimento al sistema agroalimentare, si è poi osservato che «nel corso del processo di trasferimento di funzioni al proprio esterno, l'agricoltura da settore di domanda finale diventa settore a domanda derivata, con il crescente ruolo dell'industria e della distribuzione. In altri termini, gli agricoltori non hanno più a che fare direttamente con la domanda del consumatore finale, ma con la domanda espressa dai clienti intermedi quali le industrie di trasformazione o le imprese di distribuzione e commercializzazione»<sup>32</sup>, con stringenti e inevitabili ricadute, come si avrà modo di sottolineare nel prosieguo. Di conseguenza anche l'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili può risentire di una differente interlocuzione e venire condizionata nei profili della efficienza e della continuità.

La continuità e lo sviluppo dell'attività con assetti adeguati, come si è accennato per le vicende successive, possono essere realizzati ricorrendo a forme di collegamento nel mercato, che evocano quindi modelli di assetti organizzativi volti a sinergie con l'esterno ed adeguati per mantenere il ruolo di impresa agricola senza dover ricercare o subire quello di imprese diverse, come nel caso delle «pratiche sleali».

La programmazione del comportamento di più imprese può realizzarsi mediante le *tecniche di coordinamento fra imprenditori agricoli* in un'angolazione di promozione tesa a rafforzare e rendere funzionale la presenza degli stessi nel mercato. Si consideri in particolare la c.d. *deroga agraria* alla disciplina della concorrenza (artt. 101 e 102 TFUE) che interessa soprattutto gli *accordi* in agricoltura ed il *superamento del divieto delle intese*<sup>33</sup>. Le regole di concorrenza valgono per la produzione ed il commercio dei prodotti agricoli solo a seguito di specifici provvedimenti delle istituzioni europee (art. 42 TFUE) concedendo la possibilità di stringere accordi

---

537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, più brevemente chiamata CSRD (*Corporate Sustainability Reporting Directive*), al fine di garantire maggiore trasparenza su pratiche e *performance* di sostenibilità da parte delle imprese, le quali, di converso, hanno talvolta volontariamente aderito a un *rating* etico di accreditamento internazionale.

<sup>32</sup> G. PISCIOTTA TOSINI, *Lezioni di diritto agrario contemporaneo*, Torino, 2023, 281. Infatti, prosegue l'Autrice, il settore agricolo viene sì considerato come un settore di base, e, pur se parzialmente, insostituibile (si pensi all'evoluzione delle biotecnologie), ma su di esso tende a prevalere la sovrastruttura industriale e commerciale che diviene sempre più dominante in termini di addetti, di valore aggiunto, di capacità di interpretazione delle esigenze del consumo, di potere decisionale, e così via.

<sup>33</sup> V. A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE, *Diritto agrario*, in *Trattato di diritto privato dell'Unione europea*, Torino, 2006, 209 ss.

tra produttori per garantire la concentrazione della loro offerta e l'adozione di regole comuni di produzione. La *ratio* della disposizione risiede nel fatto che la struttura giuridica ed economica agricola è responsabile del numero elevatissimo di agricoltori che operano sul mercato, i quali per il loro numero non hanno la possibilità di acquisire posizioni dominanti nel mercato e nemmeno la forza di pervenire ad intese capaci di falsare la concorrenza nel loro settore che per la frantumazione dell'offerta si presenta come luogo per eccellenza concorrenziale.

In tutti i settori in cui un'impresa si trova ad operare nel mercato, con spunti specifici nell'angolazione di *spin off* e *start up* innovative, le scelte di metodo e l'individuazione del modello sono utili per proseguire in modo mirato, consapevole e con prospettiva di continuità. In tale senso, ruolo essenziale hanno i profili di ricerca, regolazione ed innovazione. Le valutazioni di metodo nella programmazione coinvolgono il confronto con la tutela delle idee, la certificazione, la comunicazione, la gestione dei sistemi di finanziamento. L'istruttoria, la pianificazione e l'attuazione del progetto di innovazione e di adeguamento di un'impresa richiedono l'individuazione di professionalità specifiche in grado di realizzare il programma di crescita e di permanenza efficace nel mercato.

I profili di regolazione riguardano l'individuazione di *standard* e di regole di comportamento di fonte legale, contrattuale e di autodisciplina che vengono fissate ma che sono suscettibili di subire nel tempo modificazioni dovute al progresso e all'avanzamento stesso delle imprese<sup>34</sup>.

La ricerca e l'innovazione si collegano alla capacità di programmare lo sfruttamento delle tecniche di tutela della proprietà industriale ed intellettuale nel rispetto di *standard* nazionali ed internazionali di certificazione individuando livelli di risultato da inserire nella dimensione operativa. I risultati della conoscenza ottenuti si devono valorizzare mediante tecniche di comunicazione che impieghino strumenti della immagine e della pubblicità commerciale. Nell'evoluto contesto economico, finanziario e tecnologico si assiste all'estensione dello statuto dell'imprenditore commerciale per i profili di pubblicità, disciplina de-

---

<sup>34</sup> Sul rapporto fra autonomia privata, autodisciplina e gestione della continuità d'impresa cfr. G. BOSI, *Modelli di autoregolazione per l'impresa sociale*, in *Giur. comm.*, 2012, 124 ss. nella complessa articolazione dei modelli di autoregolazione si individuano nella specificità dell'impresa sociale i codici di autoregolazione della singola impresa, i codici di autoregolazione etica, i codici di autoregolazione inter-imprenditoriale.

gli istituti di valorizzazione dell'immagine e della conoscenza<sup>35</sup>, uso di moderne tecnologie innovative<sup>36</sup>, ricorso ad agevolazioni, impiego di tecniche di finanziamento anche diverse dalle tradizionali<sup>37</sup> e accesso alla disciplina delle procedure concorsuali<sup>38</sup>.

Il quadro tracciato mostra un interesse rilevante, articolato, diffuso ed in costante innovazione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati per le imprese agricole, impegnate a confrontarsi con interlocutori sempre più esigenti ed attenti all'alimentazione ed alla salute. L'emersione e la moltiplicazione di possibili *standard* e dei relativi profili di adeguatezza consente la promozione e la diffusione di comportamenti corretti; in linea di principio le situazioni che si sono segnalate collegano come si è visto in vario modo funzionalità dei modelli di comportamento e competenza nella prevenzione e nell'azione, in una logica di sostenibilità dello sviluppo; quest'ultima, in passato non

---

<sup>35</sup> R. ALESSI - G. PISCIOTTA TOSINI, *L'impresa agricola. Artt. 2135-2140*, Commentario fondato da Piero Schlesinger diretto da Francesco Busnelli, Milano, 2010, 267 ss. In particolare, in tema di immagine si considerino le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche mentre in tema di conoscenza ruolo determinante ha assunto la disciplina sulle nuove varietà vegetali di cui al regolamento CE n. 2100 del 1994. Relativamente all'applicazione delle regole della concorrenza E. ROOK BASILE, *Impresa agricola e concorrenza. Riflessioni in tema di circolazione dell'azienda*, Milano, 1988. L'A. dopo aver analizzato le ragioni della diversificazione dell'impresa agricola dall'impresa commerciale in considerazione della lettera della norma di cui all'art. 2557 u.c. c.c., sottolinea le specificità di istituti industrialistici tipicamente applicati al settore agrario (come DOP, IGP, privativa per varietà vegetali) e la opportunità del ricorso ad istituti di gestione della concorrenza estesi al settore agrario come consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi e associazioni dei produttori agricoli.

<sup>36</sup> Cfr. a tale proposito L. COSTATO, *Criterio biologico e imprenditore agricolo*, in AA.VV., *Scritti in onore di Giovanni Galloni*, Roma, 2002, 31 ss. e P. BORJA, *Agricoltura e zootecnia (dir. trib.)*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 2008.

<sup>37</sup> La produzione di alimenti di qualità si confronta, infatti, con le esigenze della sostenibilità supportata dalla ricerca scientifica, dalla innovazione tecnologica e dalle idee di agricoltori che utilizzando piattaforme *internet* possono riuscire a finanziare progetti ecocompatibili in grado di coniugare esigenze di utilità sociale e obiettivi di economicità imprenditoriale. Gli strumenti di raccolta fondi diversi dai tradizionali aprono prospettive efficaci di continuità nell'iniziativa economica, valorizzando immagine (marchi, DOP, IGP) e conoscenza (brevetti, *know how*) dell'impresa. È necessario organizzare le tecniche di finanziamento in modo mirato e calibrato sulle esigenze specifiche dell'operatore economico, dando rilievo ai valori della tipicità e della località di cui si compone il tessuto territoriale italiano, senza tralasciare i principi di libero scambio, standardizzazione e sicurezza alimentare del mercato soprannazionale.

<sup>38</sup> Con l'estensione della disciplina delle procedure concorsuali all'impresa agricola ad opera del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il nuovo Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza.

sempre direttamente considerata, merita oggi un ruolo centrale ed una attenzione sempre maggiore, come si vedrà tra breve.

#### **4. - Il ruolo, tra gli assetti adeguati, dell'ambiente e della sostenibilità nelle imprese agricole, dopo le recenti modifiche agli artt. 9 e 41 della Costituzione.**

Nel quadro di assetti per l'impresa agricola presentato nelle pagine che precedono, solo qualche cenno ha riguardato l'ambiente, citando l'impresa di selvicoltura o la promozione della salute. Rivolgendo ora l'indagine alla sostenibilità ed allo sviluppo collegato, occorre estendere l'angolo visuale concentrato sul codice civile integrandolo con la carta costituzionale.

Con riferimento all'impresa agricola, nell'accezione novellata dell'art. 2135 c.c., il Galloni evidenziava lo specifico rilievo di «rilettura» del codice civile alla luce della Costituzione<sup>39</sup>. Le sue riflessioni appaiono più che mai attuali e puntuali, se si pensa alle pulsioni e sollecitazioni delle componenti più attive e responsabili della società che manifestano per il riconoscimento dei nuovi diritti a un ambiente sano, a frequentare luoghi ed aree protette, a consumare prodotti che non siano dannosi per la salute, a mettere in campo, ancora una volta, mezzi e strumenti per orientare la conseguente e coerente interpretazione/applicazione di regole e raggiungere gli scopi che sono già nel solco della nostra Costituzione<sup>40</sup>. In termini generali parrebbe conseguire che l'adeguatezza organizzativa e la libera iniziativa economica debbano trovare tra

---

<sup>39</sup> Si rinvia, tra gli altri e in aggiunta ai lavori già richiamati, all'esauriente disamina contenuta nel *Trattato di diritto commerciale*, diretto da V. BUONOCORE, alla Sez. I - T. II.II di A. JANNARELLI - A. VECCHIONE, *L'impresa agricola*, Torino, 2009.

<sup>40</sup> In questi termini, efficacemente, S. MASINI, *Giovanni Galloni: metodo e insegnamento del diritto agrario*, in questa Riv., 2018, 2, 235. In questi ultimi anni è stato notato che, a fronte di una disoccupazione strutturale, il binomio lavoro-sussistenza sembra essersi spezzato anche in Italia. Tutelare il diritto al lavoro non sembra quindi più sufficiente e pertanto la dignità nell'accesso al cibo non andrebbe considerata come un diritto fondamentale tra gli altri, né una supernorma, ma come vicenda giuridica che integra altri principi fondamentali già consolidati facendo corpo con essi e imponendone una reinterpretazione in logica di indivisibilità. Dai lavori della Costituente, infatti, emerge che il diritto al lavoro sia stato concepito come lo strumento principale per rendere effettivo l'accesso al cibo. Così M. BOTTIGLIERI, *The protection of the Right to adequate food in the Italian Constitution*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, Rassegna n. 11/2015, su [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it).

di loro un necessario bilanciamento, tale da non compromettere da un lato l'efficienza della gestione (e pertanto, gli interessi dei soci e dei creditori) e da non costituire un vincolo inutilmente costrittivo dall'altro, in armonia con il dettato costituzionale degli artt. 41 e 47<sup>41</sup>.

Proprio tale elasticità ha fatto dichiarare al Presidente del Consiglio Mario Draghi, in un discorso programmatico al Senato del 17 febbraio 2021, che ambiente e concetto di sviluppo sostenibile sono «alla base della giustizia tra generazioni». Può fra l'altro cogliersi una evoluzione della qualità dei rapporti rispetto agli assetti adeguati collegati alle successioni agrarie ed al trasferimento familiare della ricchezza nel nome della continuità ai quali si è accennato nel paragrafo precedente.

Il differente impatto che l'attività di impresa ha sul contesto sociale ha infatti recentemente portato a intervenire sui commi 2 e 3 dell'art. 41 Cost., riformato dal legislatore del 2022 nel senso della salvaguardia della salute e dell'ambiente<sup>42</sup>, quale ulteriore limite all'iniziativa economica, laddove attualmente si ha cura di precisare che l'iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana; e ancora, che la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali ed ambientali. Tali finalità costituzionali saranno riferimenti della nostra indagine, volta anche a coniugare i convergenti profili di diritto amministrativo con gli assetti organizzativi privatistici di cui all'art. 2086 del codice civile.

Già anteriormente all'inserimento delle finalità ambientali nel dettato costituzionale si era magistralmente evidenziato come la qualificazione giuridica dell'ambiente fosse una tematica da affrontare dal punto di vista dei doveri sia del singolo sia della collettività, dovere di protezione e di rispetto in un'ottica di tutela e salvaguardia da intendersi come

---

<sup>41</sup> Su questi aspetti già V. BUONOCORE, *La responsabilità dell'impresa. Convegno per i trent'anni di Giurisprudenza commerciale* (Bologna 8-9 ottobre 2004), Milano, 2006 e soprattutto il contributo di R. COSTI, *La responsabilità sociale dell'impresa e il diritto azionario italiano*, 83 ss.

<sup>42</sup> Così l'autonomia negoziale, riletta sia alla luce delle indicazioni europee che conducono verso la transizione ecologica e verso l'introduzione di un sistema di economia circolare, sia al cospetto della conformazione ecologica della Costituzione italiana, trova uno spazio costituzionale condiviso tra iniziative pubbliche e private convergenti tutte verso la medesima direzione. Così G. PISCIOTTA TOSINI, *op. cit.*, 31.

obbligo morale prima ancora che giuridico; questa prospettiva pare indicare chiaramente la via verso una responsabilità sociale dell'impresa e di tutti gli *stakeholder* sottolineando al contempo che l'ottica valoriale fa «rinvenire nella tutela ambientale l'obiettivo della protezione di un diritto del singolo e di tutti i *cives*. Se una simile soluzione ermeneutica non è affatto priva di validità, posto che alla tutela ambientale sottende la protezione dei diritti fondamentali dell'uomo, è tuttavia anche da considerare la parzialità della riconduzione della costruzione dell'ambiente come valore nel cono dei diritti soggettivi»<sup>43</sup>.

Nell'ottica del costituzionalista si era già notato che una Costituzione che accoglie l'apertura del mercato non deve affatto rinunciare a regolarlo. Ma non si deve dimenticare che esso deve esser regolato per la tutela di tutti gli interessi costituzionali puntualmente identificati e assicurando il contemperamento di tutte le libertà individuali in gioco. Per dare una dimensione giuridica al mercato è indispensabile restare all'interno del quadro costituzionale e negare l'autosufficienza di regole del tutto impermeabili agli altri indici o valori che caratterizzano l'ordinamento nella sua globalità<sup>44</sup>.

L'elasticità degli assetti sembrerebbe, a nostro parere, apparire la stessa elasticità che impronta i principi costituzionali<sup>45</sup> e li rende «capaci di adattarsi ad ogni nuovo obiettivo delle politiche agricole» ispirando «sia le regole di responsabilità degli imprenditori agroalimentari sia le norme poste in materia di riduzione del “consumo del suolo” che finiscono per incrociarsi per raggiungere in modo sinergico gli obiettivi della PAC»<sup>46</sup>, sulla quale si tornerà nel paragrafo che segue.

Tornando all'art. 41 Cost., si è in altra sede evidenziato<sup>47</sup> che l'utilità

---

<sup>43</sup> S. CARMIGNANI, *Ambiente, etica e doverosità*, in questa Riv., 2020, 2, 295-308 e in particolare 302.

<sup>44</sup> F. CINTIOLI, *L'articolo 41 della Costituzione tra il paradosso della libertà di concorrenza e il “diritto della crisi”*, in *Percorsi costituzionali*, 2009, II, 1, 91 ss.

<sup>45</sup> In termini generali, sulla funzione sempre precettiva e mai puramente descrittiva (asserzioni) delle norme giuridiche, seppur con diverse intensità e sfumature già N. BOBBIO, *Contributo ad un dizionario giuridico*, Torino, 1994, 225-230.

<sup>46</sup> G. PISCIOTTA TOSINI, *op. cit.*, 30, la quale nota nel prosieguo che nel nostro ordinamento giuridico i principi posti a presidio della politica agricola dal diritto dell'UE si mescolano, dunque, con i principi fondamentali ricavabili dalla Costituzione, dove la materia agricola viene in considerazione con riguardo al suo fondamentale mezzo di produzione: la terra, che oggi, alla luce della recente riforma degli artt. 9 e 41 effettuata con la legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022 va protetta e tutelata «anche nell'interesse delle generazioni future».

<sup>47</sup> In questi termini M. AMBROSIO, *Assesti organizzativi e interessi “umani” nell'impresa*, cit., 10, ove sono riportati ulteriori riferimenti bibliografici.

sociale non si pone come obiettivo dell'attività imprenditoriale, ma costituisce per essa un limite invalicabile al pari del nocimento alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

Ancora, e soprattutto, in relazione al nostro studio, le norme in materia di definizione e adozione di assetti adeguati costituirebbero una limitazione alla libertà di impresa: invero, tale libertà può essere «indirizzata e coordinata» al fine di rispettare i nostri principi fondamentali così come previsto dalla Costituzione; ciò in quanto quelli economici non sono i soli interessi sottostanti ai rapporti giuridici, e l'interesse economico deve talvolta cedere di fronte ad altre prevalenti esigenze.

Ciò significa che l'ordinamento può dettare regole diverse da quelle che si imporrebbero in base al mero interesse economico (e cioè leggi economiche) proprio perché può tener conto di altri interessi, come la difesa dell'ambiente naturale<sup>48</sup>.

In tale contesto la rilevanza dell'ambiente ha trovato di recente riconoscimento nel dettato costituzionale: il riformato art. 9 della Costituzione prevede al comma 3 che «la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni<sup>49</sup>», costituendo questo patto intergenerazionale il principio cardine dello sviluppo sostenibile, da ultimo reiterato, con un accorato appello, da Papa

---

<sup>48</sup> Già C.M. BIANCA, *Diritto civile*, Milano, 2019, 31. In tema vedi M. TAMPONI, *Proprietà e green economy: diritto dominicale, ambiente e risorse naturali*, in questa Riv., 2016, 3, 431 ss., il quale richiama i concetti di economia verde, economia sostenibile o ecosostenibile dei quali si è parlato molto dopo la conferenza di Rio de Janeiro del 2012, evento che si chiuse con un documento articolato dall'ambizioso titolo *Il futuro che vogliamo* dal quale emergono i tre profili della sostenibilità: economica, sociale, ambientale. Condivisibile è l'osservazione (433) per la quale il richiamo al principio di sovranità nazionale e l'affermazione che ogni Stato è libero di scegliere le strategie da attuare per il conseguimento del risultato finiscono per relegare la pur solenne dichiarazione nel quaderno dei buoni consigli e dei buoni propositi, desolatamente privi di qualsiasi carattere vincolante.

<sup>49</sup> In passato, sul piano privatistico, l'ambiente veniva inteso ora come rispetto della salute, ora come autonomo diritto della personalità, come evidenzia C.M. BIANCA con la collaborazione di M. BIANCA, *Istituzioni di diritto privato*, Milano, 2022, 598, laddove si nota opportunamente in *apicibus* (17) che i principi costituzionali hanno un'importanza fondamentale per il diritto privato, ponendosi alla base della disciplina dei rapporti della vita di relazione e affermando le garanzie essenziali della persona, oltre che nei confronti del potere pubblico, anche direttamente nei confronti dei consociati. Infatti, con un'ampia formula che si richiama ai diritti inviolabili dell'uomo, viene dato generale riconoscimento ai diritti della personalità, cioè a quei diritti che tutelano gli interessi essenziali della persona. Nello «statuto costituzionale» della persona rientrano i tradizionali *diritti di libertà* (libertà di pensiero, di religione, di associazione, ecc.) e i nuovi *diritti di solidarietà sociale* (all'eguaglianza formale e sostanziale, al lavoro, alla sicurezza sociale, ecc.).



Francesco che scrive «spetta ad ogni famiglia pensare che è in gioco il futuro dei propri figli»<sup>50</sup>.

E così anche le norme per la tutela dell'ambiente conoscono una evoluzione pari, se non maggiore<sup>51</sup>, che «supera l'idea per cui le attività antropiche debbano tener conto delle esigenze ecologiche, e delinea una nuova concezione nella quale all'ambiente stesso è riconosciuta una potenzialità “per lo sviluppo”<sup>52</sup>». È proprio nell'ottica qualificatoria di un principio fondamentale, inteso come valore costituzionale, che il legislatore ha fatto riferimento alla tutela ambientale nella sua accezione generale, senza darne una definizione puntuale, trattandosi di un obiettivo la cui realizzazione dovrà esser perseguita dal legislatore e più generalmente da parte dei pubblici poteri, intesi sia come organi statali e regionali, che come enti esercitanti un pubblico potere, vincolando in tal modo tutti i poteri dello Stato<sup>53</sup>.

Nella sostanza, quindi, le imprese – quale che ne sia il livello dimensionale o l'articolazione organizzativa – non possono non tenere in considerazione l'impatto della loro attività sul piano precipuamente sociale e ambientale, adottando di conseguenza comportamenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla corretta gestione delle risorse naturali<sup>54</sup>, fino a includere una maggiore integrazione tra mercati del lavoro e una più pervasiva coesione sociale, la tutela e la promozione della salute pubblica, la salvaguardia dell'ambiente e maggiori investimenti nell'eco-innovazione e quindi un maggiore rispetto dei diritti umani che costituiscono un rafforzamento delle fondamenta della nostra Costituzione.

Di recente, ancorché prima dell'inserimento delle finalità ambientali in Costituzione, una dottrina privatistica tra le più autorevoli, trattando dei beni comuni come beni che riflettono i valori condivisi in una prospettiva che abbraccia aspetti di economia pubblica, filosofia sociale e solidarietà politica, al fine di ampliare e consolidare la loro fruizione –

---

<sup>50</sup> PAPA FRANCESCO, *Esortazione Apostolica «Laudate Deum»*, Città del Vaticano, 4 ottobre 2023, par. 58.

<sup>51</sup> Così M. AMBROSIO, *op. ult. cit.*, 10-11.

<sup>52</sup> G. SANTINI, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *Forum di Quaderni Costituzionali. Rassegna*, 25 giugno 2021, 471.

<sup>53</sup> V.R. BIFULCO, *La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2022, 1, 15-17.

<sup>54</sup> Su questi profili vedi ampiamente già M. AMBROSIO, *op. ult. cit.*, 11-13.

al di là della loro imputazione formale e della loro titolarità – auspicava, in una visione particolarmente suggestiva, l'emersione a livello costituzionale della Natura come soggetto di diritto<sup>55</sup>. La delicatezza e l'ampiezza della tematica (che richiederebbe approfondimenti di ben altra portata) potrebbe, in via alternativa, a nostro sommo ma convinto avviso, esser affrontata suggerendo al legislatore Costituente l'inserimento del «Rispetto della Natura» tra i diritti inviolabili di cui all'art. 2 della Costituzione<sup>56</sup>.

### **5. - (segue) ...e nelle norme di Organismi internazionali ed Unione europea.**

Indipendentemente da (auspicabili ancorché) travagliate modifiche del dettato costituzionale, può richiamarsi che quello dell'ambiente è un complesso di temi e problemi che si impone da sempre all'attenzione del legislatore e dell'uomo di governo, tanto che si è progressivamente delineata una strategia virtuosa capace di sussumere l'ambiente nella sua dimensione «oggettiva» – similmente a quanto avvenuto in sede civilistica per l'attività di impresa – in quanto tutela obiettivizzata oltre il naturale riconoscimento delle situazioni giuridiche soggettive a carattere individuale.

Ancora, interesse primario delle normative via via intervenute è sempre stato quello di delineare un più efficace «ordine giuridico del mercato»<sup>57</sup>, in vista della gestione, spesso in regime di scarsità, dei più importanti beni comuni<sup>58</sup> secondo criteri e valori di efficienza economica<sup>59</sup>.

---

<sup>55</sup> Più che di ambiente, di beni ambientali, si tende ora a parlare di natura (N. IRTI, *L'uso giuridico della natura*, Roma-Bari, 2013), in questa direzione G. ALPA, *Dalla tutela dell'ambiente al riconoscimento della "natura" come soggetto di diritto. Una rivisitazione delle categorie del diritto civile?*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 2020, 11, 19-34, il quale evidenzia tra l'altro (32) che durante l'esperienza tragica della pandemia di COVID-19 ha aggiunto nuovi argomenti al dibattito, avendo avuto modo di dimostrare che durante il *lockdown* la natura si è risvegliata.

<sup>56</sup> In tema di diritti fondamentali vedi gli spunti sollevati da G. MONTELLA - R. NIRO, *Function and Interpretation of Fundamental Rights* ed EAED., *The Evolution of Fundamental Rights and its Influence on the Drafting of Fundamental Rights Instruments*, entrambi in A. WEBER (a cura di), *Fundamental Rights in Europe and North America*, London, 2003, rispettivamente alle pagine 20-30 e 7-14.

<sup>57</sup> N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, Roma-Bari, 2004.

<sup>58</sup> M. AMBROSIO, *Il rapporto con la comunità di riferimento come tratto distintivo unificante della diversificata tassonomia dei beni comuni*, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2023, 2, 1-3.

<sup>59</sup> In tema si rimanda all'illuminante contributo di R. FERRARA, *Etica, ambiente e diritto: il punto*

Già nel 1972 la Conferenza di Stoccolma inaugura lo *United Nations Environment Programme* introducendo il concetto di ecosviluppo. Nel 1980 l'*International Union for the Conservation of Nature* pubblica un saggio in cui è contenuto il concetto di sviluppo sostenibile.

La consapevolezza delle conseguenze future delle nostre attività presenti impronta da quasi quattro decenni l'attività di svariati organismi internazionali. È del 1987 il Rapporto Brundtland della *World Commission on Environment and Development* nel quale viene esplicitata la definizione di sviluppo sostenibile: «*sustainable development is a development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*»<sup>60</sup>.

---

di vista del giurista, in R. FERRARA - M.A. SANDULLI, *Trattato di diritto dell'ambiente, I. Le politiche ambientali, lo sviluppo sostenibile e il danno* (a cura di R. Ferrara - C.E. Gallo), Milano, 2014, 19-66.

<sup>60</sup> Più estesamente il Rapporto puntualizza che «uno sviluppo sostenibile esige che siano soddisfatti i bisogni primari di tutti e che sia estesa a tutti la possibilità di dare realtà alle proprie aspirazioni per una vita migliore (...). Uno sviluppo sostenibile deve perlomeno non apportare danni ai sistemi naturali che costituiscono la base della vita sulla Terra, vale a dire l'atmosfera, le acque, il suolo e gli esseri viventi. Non esistono precisi limiti alla crescita in termini di popolazione o di uso delle risorse superati i quali si abbia il disastro ecologico. Per il consumo di energia, materie prime, acqua e terra valgono limiti differenti, molti di essi si manifestano in forma di costi crescenti e profitti calanti, anziché in forma di una improvvisa scomparsa di una base di risorse. L'accumulo di conoscenze e lo sviluppo della tecnologia possono incrementare la capacità di conservare tale base, ma esistono pur sempre limiti ultimi e la sostenibilità esige che, assai prima che li si raggiunga, il mondo assicuri equo accesso alle risorse limitate e riorienti gli sforzi tecnologici allo scopo di alleggerire le pressioni sull'ambiente (...). In sostanza lo sviluppo sostenibile è un processo di cambiamento nel quale lo sfruttamento delle risorse, l'andamento degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i mutamenti istituzionali sono in reciproca armonia e incrementano il potenziale attuale e futuro di soddisfazione dei bisogni e delle aspirazioni umane». Il Rapporto evidenzia così quattro profili fondamentali al fine di meglio gestire le risorse, per evitare che le stesse si depauperino o esauriscano e quindi di fare in modo di lasciare e garantire alle future generazioni tante opportunità almeno quante ne abbiano avute noi: - uso sostenibile ed equo, da intendersi come uguaglianza nell'uso della fonte, delle risorse; - equità intergenerazionale: gli Stati devono utilizzare le risorse in maniera egualitaria tenendo conto delle esigenze delle generazioni attuali e future; - equità intragenerazionale: gli Stati devono utilizzare le risorse in modo tale da tenere in considerazione le esigenze del proprio popolo e quelle degli altri; - integrazione: le politiche di sviluppo devono integrarsi con le politiche ambientali. In tema, particolarmente interessante è il volume a cura dell'IDAIC, *Il divenire del diritto agrario italiano ed europeo tra sviluppi tecnologici e sostenibilità*, Milano, 2014 e in particolare il contributo di S. MANSERVISI, *Il principio dello sviluppo sostenibile: da RIO+20 al diritto dell'Unione europea e il suo fondamentale ruolo nel diritto agrario*, 175 ss. Non è questa la sede per ripercorrere nel dettaglio le tappe in tema di politica ambientale dell'Unione, tuttavia si ricorda che il principio di sviluppo sostenibile è stato introdotto nel 1997 dal Trattato di Amsterdam: nel preambolo e nell'art. 2 del Trattato sull'Unione europea, come negli artt. 2 e 6 del Trattato CE; ciò, nonostante i Trattati non ne specificano il contenuto, oggetto di svariate interpretazioni nel corso degli anni. Già nel

La base giuridica principale in materia di politica ambientale è costituita invece dagli artt. 191-193 del Trattato di Lisbona (2007): in definitiva, l'adozione di quest'ultimo sembra aver portato a una modifica significativa nel quadro della politica ambientale, ossia all'introduzione del «cambiamento climatico»<sup>61</sup>, mirando la politica dell'Unione in materia d'ambiente a un elevato livello di tutela fondato sui principi della precauzione<sup>62</sup> e dell'azione preventiva<sup>63</sup>, della correzione, in via priori-

---

1972, infatti, il Club di Roma aveva pubblicato il rapporto di Dennis e Donella Meadows, *I limiti allo sviluppo*; nello stesso anno la Conferenza di Stoccolma inaugurava lo *United Nations Environment Programme* (UNEP) introducendo il concetto di ecosviluppo. È infine del 1980 il saggio dell'*International Union for the Conservation of Nature* in cui è contenuto il concetto di sviluppo sostenibile.

<sup>61</sup> Da ultimo ha espresso la propria preoccupazione sull'impatto dei cambiamenti climatici Papa Francesco scrivendo: «L'origine umana - "antropica" - del cambiamento climatico non può più essere messa in dubbio. Vediamo perché. La concentrazione dei gas serra nell'atmosfera, che causano il riscaldamento globale, è rimasta stabile fino al XIX secolo, al di sotto delle 300 parti per milione in volume. Ma a metà di quel secolo, in coincidenza con lo sviluppo industriale, le emissioni hanno iniziato ad aumentare. Negli ultimi cinquant'anni l'aumento ha subito una forte accelerazione (...). Mentre scrivevo la *Laudato si'* ha raggiunto il massimo storico - 400 parti per milione - arrivando nel giugno 2023 a 423 parti per milione. Oltre il 42 per cento delle emissioni nette totali dal 1850 è avvenuto dopo il 1990». Papa Francesco, *Laudate Deum, cit.*, par. 11.

<sup>62</sup> Il principio di precauzione - contenuto nell'art. 191 TFUE - rappresenta uno dei più importanti strumenti utilizzabili per conseguire un approccio anticipatorio al rischio di danno all'ambiente e alla salute, che può essere invocato anche in assenza di piena certezza scientifica per regolamentare, limitare ed anche proibire, comportamenti o l'immissione in circolazione di prodotti potenzialmente dannosi per l'ambiente. La definizione comunemente accettata di principio precauzionale può rinvenirsi nel principio 15 della Dichiarazione di Rio, firmata nel 1992 in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, per la quale «ove vi siano minacce di danno serio o irreversibile, l'assenza di certezze scientifiche non deve essere usata come ragione per impedire che si adottino misure di prevenzione della degradazione ambientale»: in sostanza il principio di precauzione viene invocato per garantire un elevato livello di protezione ambientale e della salute umana, animale o vegetale, nei casi in cui i dati scientifici disponibili non consentano una valutazione completa del rischio. Deve in conclusione richiamarsi che il problema di come e quando applicare il principio di precauzione è stato oggetto di ampia discussione sia a livello europeo che internazionale per l'esigenza di equilibrare la libertà di azione di individui, imprese e organizzazioni con l'esigenza di ridurre i rischi per l'ambiente, la salute umana, animale e vegetale, evitando nella sostanza che si ricorra ad esso come pretesto per azioni protezionistiche; nel settore agroalimentare l'applicazione del principio di precauzione ispira le regole di sicurezza alimentare e di responsabilità del produttore agricolo e consente, in tal modo, di impedire la distribuzione ovvero di ritirare i prodotti alimentari anche solo potenzialmente pericolosi dal mercato, facendo prevalere la protezione del diritto alla salute o dell'ambiente sugli interessi economici (in tal senso G. PISCIOTTA TOSINI, *op. cit.*, 11-12).

<sup>63</sup> In tema un interessante riferimento è contenuto nella direttiva 2004/35/CE *sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale* che esplicita che «Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore adotta, senza indugio, le misure di prevenzione necessarie». Al riguardo

taria alla fonte, dei danni causati all'ambiente nonché sul principio «chi inquina paga»<sup>64</sup>.

L'Unione europea acquisisce il principio dello sviluppo sostenibile nell'art. 11 TFUE, laddove si ha cura di precisare che «Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile».

Tra le politiche dell'Unione evocate, indispensabile appare il richiamo all'art. 38 TFUE, laddove l'Unione definisce i caposaldi della politica comune in materia di agricoltura e pesca, prevedendo che il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno per i prodotti agricoli debbano essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune<sup>65</sup>.

Il seguente art. 39 dedica ampio spazio alla tutela della salute umana, animale e dell'ambiente, nonché all'incremento della produttività attraverso lo sviluppo del progresso tecnico e l'impiego migliore dei fattori della produzione, l'assicurazione di un tenore di vita equo della popolazione agricola, grazie al miglioramento del reddito degli agricoltori; la stabilizzazione dei mercati agricoli, la garanzia degli approvvigionamenti e l'assicurazione di prezzi ragionevoli per i consumatori. Da questa efficace formula riassuntiva<sup>66</sup> emerge nitidamente, a nostro avviso, il recepimento da parte dell'Unione europea dei c.d. tre pilastri interdipendenti e interagenti dello sviluppo sostenibile, ossia sostenibilità ambientale, economica e sociale (ESG, *Environment, Social, Governance*).

---

viene notato che, al di là del primigenio principio «chi inquina paga» di origine risarcitoria, mondo scientifico e comunità internazionale pongono con forza, tramite i principi di precauzione e di prevenzione, la questione «valoriale» attraverso la centralità del rapporto tra persona e diritti della natura, la responsabilità sociale, i doveri di solidarietà e i diritti sociali. Così A.F. URICCHIO, *La costruzione della società ecologica: il Green New Deal e la fiscalità circolare*, in questa Riv., 2021, 1, 152-153.

<sup>64</sup> La medesima stabilisce le norme basate sul principio «chi inquina paga». Ciò significa che un'azienda che provoca un danno ambientale ne è responsabile e deve farsi carico di intraprendere le necessarie azioni di prevenzione o di riparazione e di sostenere tutti i costi relativi. Per una recente disamina del tema sotto il profilo civilistico si rinvia da ultimo a G. ALPA, *op. cit.*, 23-26.

<sup>65</sup> Una minuziosa e approfondita ricostruzione dell'evoluzione del «quadro regolativo della filiera agroalimentare» è contenuta in I. CANFORA, *Le pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia della UE*, in questa Riv., 2023, 1, 45 ss. Già in tema, ampiamente, AA.VV., *La sostenibilità in agricoltura e la riforma della PAC*, a cura di S. MASINI e V. RUBINO, Bari, 2021.

<sup>66</sup> In questo senso G. PISCIOTTA TOSINI, *op. cit.*, 283.

Già da tempo l'Unione europea aveva auspicato una «integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate»<sup>67</sup> e già da tempo si parlava di «responsabilità sociale d'impresa», intendendo con ciò che l'impresa, pur avendo come obiettivo primario e ragion d'essere il conseguimento di un *profitto*<sup>68</sup> non può non prendere in considerazione l'impatto della propria attività sul piano sociale e ambientale, adottando di conseguenza comportamenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla corretta gestione delle risorse naturali<sup>69</sup>.

Si è da ultimo efficacemente richiamato che «per il periodo 2023-2027<sup>70</sup>,

---

<sup>67</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale *Il partenariato per la crescita e l'occupazione: Fare dell'Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese*, Bruxelles, 22 marzo 2006 [COM(2006)136].

<sup>68</sup> Il 13 settembre 1970 apparve sul *New York Times* un contributo di Milton Friedman intitolato *A Friedman Doctrine: The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits*, che rappresentò la pietra miliare nell'affermazione della *shareholders' theory*: nella gestione delle imprese i *manager* devono perseguire un unico obiettivo, ossia il ritorno per gli azionisti, sia sotto forma di maggiori dividendi che di vendita delle proprie azioni a un prezzo maggiore di quello corrisposto per il loro acquisto. Qualsiasi altra considerazione, al di fuori del profitto, appare in quest'ottica trascurabile e dannosa. Questa teoria improntò di sé gli anni del liberismo reaganiano. Tuttavia già nel 1984 Edward Freeman, nel suo *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, propose una visione completamente diversa, secondo la quale l'attività di un'organizzazione aziendale deve garantire un *minimum* prestazionale a tutti gli *stakeholder* o portatori di interesse, categoria in cui rientrano non solo gli azionisti, ma anche i clienti, i dipendenti, i fornitori e in ultima analisi tutta la comunità con la quale l'organizzazione interagisce. In mancanza di tale prestazione minima, gli *stakeholder* abbandoneranno l'azienda, rendendo di fatto impossibile la continuazione della sua attività economica. Dal capitalismo del puro profitto di Friedman si passa quindi a un capitalismo sociale in cui non viene considerato il mero ritorno economico, ma in cui trovano spazio anche realtà quali il rispetto, la formazione e la crescita professionale dei dipendenti, la qualità e la sicurezza dei prodotti e del processo produttivo, l'impegno a favore della sostenibilità. Questo approccio all'attività economica è stato condiviso da più parti. Papa Benedetto XVI, nella *Caritas in veritate*, parla della «responsabilità sociale dell'impresa» e Papa Francesco è ancora più esplicito scrivendo che «Il principio della massimizzazione del profitto, che tende ad isolarsi da qualsiasi altra considerazione, è una distorsione concettuale dell'economia: se aumenta la produzione, interessa poco che si produca a spese delle risorse future o della salute dell'ambiente; se il taglio di una foresta aumenta la produzione, nessuno misura in questo calcolo la perdita che implica desertificare un territorio, distruggere la biodiversità o aumentare l'inquinamento. Vale a dire che le imprese ottengono profitti calcolando e pagando una parte infima dei costi» (*Laudato si'*, par. 195).

<sup>69</sup> M. AMBROSIO, *Assetti organizzativi e interessi umani*, cit., 11.

<sup>70</sup> Antecedentemente nella disciplina della PAC 2014-2022 l'attenzione ai profili ambientali risultava maggiore rispetto alla PAC 2005-2013, posto che all'interno del quadro delle varie misure di sostegno essi erano oggetto di un triplice livello di intervento: un primo, sostanzialmente di base e tale da costituire una sorta di prerequisito per il pieno accesso alle misure di aiuto disposte dalla PAC, rappresentato dalle regole della condizionalità; ad esso si accom-

infatti, la politica agricola comune si fonda su dieci obiettivi chiave, che costituiscono la base sulla quale i Paesi dell'Unione europea sono stati chiamati ad elaborare i piani strategici nazionali, dove la tutela dell'ambiente, la salvaguardia del paesaggio e della biodiversità rappresentano alcuni dei punti cardine (...) Come previsto dall'art. 12 [del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sui Piani strategici della PAC, *N.d.A.*] gli Stati devono includere nei propri piani strategici della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti o pagamenti annuali se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e alle norme BCAA stabilite nel piano strategico della PAC, relativamente a settori specifici, tra i quali il clima e l'ambiente, compresi l'acqua<sup>71</sup>, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi.

Sembra da condividere in tema la prospettiva per la quale «la nuova politica comune deve, quindi, considerarsi spia di un processo di miglioramento della sostenibilità complessiva in cui centrale è il ruolo dell'azienda in un'ottica che va oltre il mero produttivismo e abbandona una visione antropocentrica a favore di una visione che guarda al Pianeta terra nella sua complessità di relazioni»<sup>72</sup>.

Imprescindibile è, al riguardo, nell'enfasi data agli aspetti ambientali attraverso la strategia del *Green Deal* e quelle ad esso connesse, relative al sistema agroalimentare o strettamente collegate ad esso, il riferimento alle comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 20 maggio 2020 recanti le strategie «Dal prodotto-

---

pagnavano due ulteriori livelli, comportanti - quanto meno in linea teorica - impegni più rilevanti per gli agricoltori, relativi l'uno alle misure di aiuto disaccoppiate, quali le pratiche che attribuiscono il diritto ai pagamenti verdi (il c.d. *greening*) e l'altro, rientrante all'interno delle misure del II pilastro (i pagamenti agro-climatico-ambientali ecc.). Così da ultimo, con grande efficacia, L. COSTATO - L. RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, VI ed., Milano, 2023, 274.

<sup>71</sup> Il tema dell'acqua può essere esaminato sotto moltissimi aspetti: nell'ottica precipua di questo lavoro interessa come risorsa non più inesauribile. Su tale visione d'insieme e su svariati profili specifici sia permesso rinviare a M. AMBROSIO, *Uno sguardo d'insieme sul diritto all'acqua potabile* (in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2022, 6); *Green economy e regolamento (UE) n. 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua* (*ivi*, 2023, 2); *Il contesto europeo del regolamento (UE) n. 2020/741 di prossima entrata in vigore* (*ivi*, 2023, 3); *La situazione idrica italiana alla luce del regolamento (UE) 2020/741* (*ivi*, 2023, 3).

<sup>72</sup> In tale direzione si esprime G. PISCIOTTA TOSINI, *op. cit.*, 13-15, ove si esaminano profili specifici di grande rilievo in tema di sostenibilità pensando, a titolo esemplificativo, dalla strategia unionale *Farm to Fork*, ai sostegni a favore degli agricoltori attivi.

re al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» e «Sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita»<sup>73</sup>.

L'attività agricola, dunque, nella nuova PAC si segnala come attività produttiva di beni alimentari ma anche produttiva di ambiente, svolgendo un ruolo chiave nella protezione della biodiversità, contribuendo alla fornitura di beni pubblici ed evocando la biodiversità come valore rilevante a livello sociale, economico, educativo, culturale, scientifico, estetico, distinguendo inoltre tra il valore diretto delle risorse che l'umanità può trarre dagli organismi viventi e il valore indiretto, dovuto al ruolo delle diverse specie e delle relazioni dinamiche tra le stesse nel mantenimento di processi come la produzione di ossigeno, il controllo delle inondazioni, i bilanci energetici e gli equilibri idrici e gassosi<sup>74</sup>.

Quindi, se nella dicotomia etica-impresa vi è chi parla di «ossessionante richiamo all'etica»<sup>75</sup>, nel momento storico presente l'attenzione verso la cura della salute pubblica, la salvaguardia dell'ambiente, la tutela dei lavoratori fanno sì che vi sia «una sempre crescente considerazione degli elementi di moralità e sostenibilità che possono introdursi nei rapporti di impresa»<sup>76</sup>, profili sui quali si è soffermato recentemente anche Papa Francesco<sup>77</sup>.

---

<sup>73</sup> Cfr. i documenti COM(2020) 380 e 381 e la strategia *From Farm to Fork* approvata con risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2021 (2020/2260) (INI) e la strategia sulla biodiversità approvata dal Parlamento europeo con la risoluzione del 9 giugno 2021 (2020/2273) (INI), come riferiscono da ultimo L. COSTATO - L. RUSSO, *op. cit.*, 275. Il legislatore europeo l'ha definita come un insieme che abbraccia la produzione, il trasporto, la distribuzione, la commercializzazione e il consumo di prodotti alimentari; tale definizione appare comprensiva di tutti i passaggi che la caratterizzano, essendo al contempo rispondente al principio di sviluppo sostenibile nelle sue molteplici accezioni: al contempo si attribuisce ai consumatori un ruolo fondamentale specie nella diffusione di informazioni che siano le più complete e chiare possibili, al fine di comprendere quali prodotti possano definirsi sostenibili e di conseguenza adottare modelli di consumo sostenibile, anche per contrastare l'impovertimento delle risorse del nostro Pianeta e garantire alle generazioni futura la capacità di soddisfare i propri bisogni.

<sup>74</sup> In questo senso efficacemente S. CARMIGNANI, *PNRR e tutela dell'agrodiversità. L'esperienza dei giardini storici*, in questa Riv., 2023, 2, 297-298. La stessa Autrice richiama che, a livello nazionale, il Ministero della transizione ecologica ha elaborato, in data 14 aprile 2022, la Strategia nazionale biodiversità 2030 con lo scopo di invertire la perdita di biodiversità e ripristinare gli ecosistemi, perfettamente in linea con la strategia europea per la biodiversità al 2030, la strategia *Farm to Fork* per sistemi alimentari sostenibili e con il piano per la transizione ecologica.

<sup>75</sup> Così G. ROSSI, *Il conflitto epidemico*, Milano, 2003, 23.

<sup>76</sup> Testualmente da ultimo A. SCOTTI, *I codici di condotta tra mercato, impresa e contratto*, Milano, 2019, 41. *Amplius* cfr. M. AMBROSIO, *Assetti organizzativi e interessi "umani" nell'impresa*, cit., 9.

<sup>77</sup> Non ogni aumento di potere è un progresso per l'umanità. Basti pensare alle tecnologie



## 6. - Nuove frontiere nella sostenibilità delle imprese agricole.

Al punto di approdo tendenzialmente omnicomprensivo appena richiamato è giunta da ultimo anche l'Unione europea con il *Green Deal*<sup>78</sup>, che, adottando un approccio olistico<sup>79</sup> e intersettoriale in ambiti strategici fortemente interconnessi e aventi impatti sul clima e sull'ambiente, rappresenta «la nuova strategia di crescita dell'Unione. Tale strategia mira a trasformare l'Unione in una economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che entro il 2050 non avrà emissioni nette di gas a effetto serra, con un traguardo intermedio di un abbattimento del 55 per cento rispetto al 1990 da conseguire entro il 2030. Intende inoltre proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e proteggere la salute e il benessere dei cittadini dell'Unione dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze»<sup>80</sup>.

Ecco allora che sostenibilità ambientale significa tante cose: ossia assunzione del vincolo ecologico per lo svolgimento di attività economiche, ma anche nuovi stili di vita personale e nuovi modelli di organizzazione sociale (si pensi al tema della mobilità), qualità dell'aria che si respira, cura idrologica, del territorio, prevenzione antisismica, lotta allo spreco,

---

«mirabili» che furono utilizzate per decimare popolazioni, lanciare bombe atomiche, annientare gruppi etnici. Vi sono stati momenti della storia in cui l'ammirazione per il progresso non ci ha permesso di vedere l'orrore dei suoi effetti. Ma questo rischio è sempre presente, perché «l'immensa crescita tecnologica non è stata accompagnata da uno sviluppo dell'essere umano per quanto riguarda la responsabilità, i valori e la coscienza». Così Papa Francesco, *Laudate Deum*, cit., par. 24.

<sup>78</sup> «Uno degli assi fondamentali del *Green Deal* è costituito dalla rivisitazione dell'attuale sistema agroalimentare da orientare, essenzialmente attraverso un'azione pubblica, verso la costruzione di un modello incentrato sulla sostenibilità ambientale e sociale, basato sul riconoscimento dell'inscindibilità delle relazioni tra persone, società e il pianeta. In questa prospettiva l'UE pone l'agricoltore al centro delle politiche in materia di ambiente e di contrasto al cambiamento climatico». Così G. PISCIOTTA TOSINI, *op. cit.*, 8

<sup>79</sup> Sulla transizione ecologica dell'agricoltura e sulle nuove frontiere delle scelte a livello europeo si rinvia a S. MASINI, «*Transizione ecologica dell'agricoltura*», in questa Riv., 2022, 1, 45-66, ove viene approfondito il tema dei «legami inscindibili tra persone sane, società sane e un pianeta sano»: lo scenario che descrive la transizione ecologica impone di cogliere il senso pratico-operativo di un passaggio anticipatore di molteplici sollecitazioni a soddisfare aspettative e bisogni sociali e a promuovere doveri e responsabilità (57).

<sup>80</sup> Direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109 CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.

efficienza energetica e così via<sup>81</sup>. Proprio in questa prospettiva l'Unione europea ha adottato un nuovo piano d'azione per l'economia circolare<sup>82</sup> e un regolamento quadro per il conseguimento della neutralità climatica<sup>83</sup>.

Nello specifico il settore agricolo<sup>84</sup> dovrà essere «intelligente, resiliente, sostenibile e competitivo al fine di garantire la produzione di alimenti sicuri, di alta qualità, a prezzi accessibili, nutrienti e diversificati per i propri cittadini e un forte tessuto socioeconomico nelle aree rurali»<sup>85</sup>; la trattazione dei singoli profili meriterebbe un'attenzione che andrebbe ad eccedere i limiti dimensionali del nostro studio<sup>86</sup>.

Nel quadro della nuova PAC dovrebbero comunque, in base ai documenti programmatori, da un lato essere incentivate pratiche agricole completamente sostenibili – quali l'agricoltura di precisione, l'agricoltura biologica, l'agrobiologia, l'agrosilvicoltura, il prato permanente a bassa intensità, l'adozione di norme più rigorose sul benessere animale – e dall'altro essere introdotte disposizioni normative per imporre una riduzione, entro il 2030, di ben il 50 per cento dell'uso di pesticidi chi-

<sup>81</sup> M. MAGATTI, *Cambio di paradigma, uscire dalla crisi pensando al futuro*, Milano, 2017, 105.

<sup>82</sup> Cfr. comunicazione della Commissione a Parlamento europeo, Consiglio, Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell'11 marzo 2020 COM(2020) 98, approvato dal Parlamento europeo il 9 febbraio 2021.

<sup>83</sup> Regolamento UE n. 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) n. 2018/1999 («Normativa europea sul clima»).

<sup>84</sup> «Un ambiente sano è anche il prodotto dell'interazione dell'uomo con l'ambiente (...) I gruppi umani hanno spesso "creato" l'ambiente, rimodellandolo in qualche modo senza distruggerlo o metterlo in pericolo. Il grande problema di oggi è che il paradigma tecnocratico ha distrutto questo rapporto sano e armonioso. Tuttavia, l'indispensabile superamento di tale paradigma tanto dannoso e distruttivo non si troverà in una negazione dell'essere umano, ma comprende l'interazione dei sistemi naturali "con i sistemi sociali"». Così Papa Francesco, *Laudate Deum*, cit., par. 27.

<sup>85</sup> In questi termini Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, Bruxelles, 1° maggio 2018, COM(2018) 392, final.

<sup>86</sup> In tema rinviamo da ultimo a P. BORGHI, «La» sostenibilità e «le» sostenibilità. L'UE, la sicurezza alimentare e il senso di un sistema agroalimentare più sostenibile, in F. ROSSI DAL POZZO - V. RUBINO (a cura di), *La sicurezza alimentare tra crisi internazionali e nuovi modelli economici*, Bari, 2023, 245-260. Sulla disciplina del bosco come trampolino di lancio verso la dimensione dello sviluppo sostenibile, si rinvia a N. FERRUCCI, *La trama giuridica della sostenibilità nel paradigma del bosco*, in questa Riv., 2022, 3, 475.

mici in genere e del 50 per cento di quelli pericolosi; inoltre, per stabilire che almeno il 10 per cento delle superfici agricole vengano destinate ad elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità, e che almeno il 25 per cento dei terreni agricoli vengano destinati ad attività conformi al disciplinare dell'agricoltura biologica, nonché una riduzione dell'uso di fertilizzanti almeno del 20 per cento rispetto ai livelli odierni<sup>87</sup>.

Come è stato evidenziato, gli aspetti produttivi delle attività agricole si sono sempre intrecciati con quelli a rilevanza sociale<sup>88</sup>, e non v'è dubbio che la transizione ecologica ponga lo stesso agricoltore<sup>89</sup> di fronte a una diversa consapevolezza nel raggiungimento dei tradizionali obiettivi a fronte della legittimazione di iniziative in grado di conseguire un'utilità economica non disgiunta dalla qualità della vita delle persone<sup>90</sup>, in un collegamento idealmente sotteso con i principi costituzionali testé evocati<sup>91</sup>. Nell'ambito del settore agroalimentare, quindi, gli investimen-

---

<sup>87</sup> Così L. COSTATO - L. RUSSO, *op. cit.*, 18.

<sup>88</sup> Con formula efficace si è da ultimo sottolineato come l'approccio agricolo ai cambiamenti climatici debba transitare non solo dal versante macroscopico della produzione resiliente, sostenibile, efficiente anche dal punto di vista energetico chiudendo il cerchio del suo metabolismo, come è proprio di una economia circolare, ma anche dal versante dell'educazione dei consumatori verso stili di vita e abitudini di consumo che riescano ad alimentare il circuito virtuoso della produzione resiliente. Così S. CARMIGNANI, *L'agricoltura resiliente e le sfide della giustizia climatica*, in questa Riv., 2023, 1, 73-74.

<sup>89</sup> Essendo l'imprenditore agricolo «custode non solo della biodiversità, ma anche del carattere identitario del paesaggio», non può che sottoscrivere l'affermazione che egli vada riconosciuto «a livello internazionale, europeo, nazionale e regionale custode della natura con tutte le sue plurime implicazioni, botaniche, biodiverse, ambientali, paesaggistiche, culturali e storiche». In tal senso S. CARMIGNANI, *op. ult. cit.*, 300. Sempre nell'ottica valoriale dell'Autrice, Papa Benedetto XVI si era in precedenza espresso sottolineando la «dimensione sociale delle attività rurali, fondate su valori perenni, quali l'accoglienza, la solidarietà, la condivisione della fatica nel lavoro» notando che «non pochi giovani hanno già scelto questa strada; anche diversi laureati tornano a dedicarsi all'impresa agricola, sentendo di rispondere così non solo a un bisogno familiare e personale, ma anche ad un *segno dei tempi*, ad una sensibilità concreta per il *bene comune*». J. RATZINGER BENEDETTO XVI, *Per una ecologia dell'uomo*, a cura di M.M. MORCIANO con prefazione di Mons. J.L. Bruguès, Città del Vaticano, 2012, 65.

<sup>90</sup> È stato notato, tra l'altro, che il settore alimentare ad elevato consumo energetico costituisce uno tra i clienti ideali delle ESCo (società che forniscono servizi di efficientamento energetico previste dalla direttiva 2012/27/UE attuata in Italia tramite il d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102). Così G. SCARCHILLO, *Gli Energy Savings Performance Contracts nelle relazioni di partenariato tra Pubblica Amministrazione ed ESCo: una comparazione tra l'esperienza italiana e statunitense*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2019, 1, 23.

<sup>91</sup> In tema v. S. MASINI, «*Transizione ecologica*» dell'agricoltura, *cit.*, 61-62, per il quale l'agricoltura non è se non si definisce sostenibile, evocando la necessità di specifiche norme che precisino il giusto potere dell'agricoltore di intervenire nell'ambiente e sull'ambiente; il cambio di prospettiva è, dunque, avanzato nelle scelte di piani e programmi suggerendo che l'impatto *promozionale* possa riguardare il riallineamento delle attività in base a vantaggi e svantaggi fissati tramite

ti fatti si sostanziano in attività di formazione su temi di sostenibilità, riduzione degli sprechi alimentari, gestione consapevole dell'acqua ed energie rinnovabili<sup>92</sup>.

In questa nuova prospettiva evolutiva il principio dello sviluppo sostenibile si irradia nell'ordito del tessuto del diritto, rivendicando il suo ruolo di *leading concept* che diacronicamente connota l'essenza dell'agire giuridico e si pone come viatico per il primo ingresso della tutela dell'ambiente nei settori di intervento della allora Comunità economica europea, e oggi si rivela indiscusso protagonista delle più recenti linee di indirizzo che l'ONU ha formulato nell'Agenda 2030 – dove la sostenibilità viene definita «fare di più e meglio con meno, aumentando i benefici in termini di benessere tratti dalle attività economiche»<sup>93</sup> – e, a cascata, l'Unione europea ha accolto il disegno del *Green Deal* europeo e nel programma europeo *Next Generation EU* laddove si indicava che tutti gli investimenti e le riforme varate dai Piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR) dovessero rispettare il principio di non arrecare danni all'ambiente<sup>94</sup>.

Già da tempo la Commissione UE aveva dichiarato: «La responsabilità sociale delle imprese ci concerne perché riflette i valori fondamentali della società in cui desideriamo vivere» perché riguarda «i nostri figli e le generazioni future che sperano di vivere in un mondo rispettoso dell'uomo e della natura»<sup>95</sup>.

Sembra opportuno ripercorrere alcune tra le tappe salienti della strada verso la convergenza tra adeguatezza degli assetti organizzativi d'impresa e la sostenibilità come nuovo paradigma dello sviluppo economico.

Un significativo passo dell'Unione europea in tema di sostenibilità

---

l'allocazione delle necessarie risorse finanziarie, avvertendo però che la promessa di intraprendere soluzioni efficaci nel centrare gli obiettivi propri di una società equa e sostenibile non possa contaminare la disciplina regolativa e promuovere, più in profondità, una modifica dell'organizzazione della produzione.

<sup>92</sup> G. CECI - M. IANNOTTA - M. GATTI, *Organizing knowledge creation processes in the agri-food business: an institutional perspective in the Italian context*, in *Ifkad proceedings*, 2023, 3068.

<sup>93</sup> Preambolo all'obiettivo 12 dell'Agenda 2030.

<sup>94</sup> Così N. FERRUCCI, *op. cit.*, 472-473.

<sup>95</sup> COM(2006) 136 def. comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo «Il partenariato per la crescita e l'occupazione: fare dell'Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese».

era stata l'adozione, già nel 2014, della direttiva 2014/95/UE, meglio nota come direttiva Barnier<sup>96</sup> o con l'acronimo NFRD (*Non Financial Reporting Directive*), recepita nell'ordinamento italiano con il d.lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016, che ha introdotto l'obbligo, per taluni soggetti<sup>97</sup>, di comunicare le pertinenti informazioni non finanziarie<sup>98</sup> per fornire agli investitori e alle altre parti interessate un quadro più completo su sviluppo, prestazioni, posizione e impatto della propria attività<sup>99</sup>.

Abbiamo già evidenziato come tale direttiva abbia indotto un ampio numero di imprese a redigere un bilancio di sostenibilità – che evoca gli assetti adeguati contabili di cui all'art. 2086 c.c. – pur senza essere obbligate per le ragioni più varie (aziende operanti in filiera con aziende

---

<sup>96</sup> Dal nome del suo promotore, il Commissario per il mercato interno e dei servizi Michel Barnier.

<sup>97</sup> L'obbligo riguarda le grandi imprese che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500, ossia circa 11.000 soggetti in ambito europeo oppure totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore a 20 milioni di euro o totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40 milioni di euro.

<sup>98</sup> Le informazioni da comunicare sono enumerate dal 'considerando' 7: «Nel caso in cui le imprese siano tenute a elaborare una dichiarazione di carattere non finanziario, tale dichiarazione dovrebbe contenere, per quanto concerne gli aspetti ambientali, informazioni dettagliate riguardanti l'impatto attuale e prevedibile delle attività dell'impresa sull'ambiente nonché, ove opportuno, sulla salute e la sicurezza, l'utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili e/o non rinnovabili, le emissioni di gas a effetto serra, l'impiego di risorse idriche e l'inquinamento atmosferico. Per quanto concerne gli aspetti sociali e attinenti al personale, le informazioni fornite nella dichiarazione possono riguardare le azioni intraprese per garantire l'uguaglianza di genere, l'attuazione delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, le condizioni lavorative, il dialogo sociale, il rispetto del diritto dei lavoratori di essere informati e consultati, il rispetto dei diritti sindacali, la salute e la sicurezza sul lavoro e il dialogo con le comunità locali, e/o le azioni intraprese per garantire la tutela e lo sviluppo di tali comunità. Per quanto concerne i diritti umani e la lotta contro la corruzione attiva e passiva, la dichiarazione di carattere non finanziario può includere informazioni sulla prevenzione delle violazioni dei diritti umani e/o sugli strumenti esistenti per combattere la corruzione attiva e passiva».

<sup>99</sup> Nel richiamare le sue finalità il 'considerando' 3 della direttiva 2014/95/UE sottolinea: «Nelle risoluzioni del 6 febbraio 2013 sulla "Responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile" e sulla "Responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva" il Parlamento europeo ha riconosciuto l'importanza della comunicazione, da parte delle imprese, di informazioni sulla sostenibilità, riguardanti ad esempio i fattori sociali e ambientali, al fine di individuare i rischi per la sostenibilità e accrescere la fiducia degli investitori e dei consumatori. In effetti, la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario è fondamentale per gestire la transizione verso un'economia globale sostenibile coniugando redditività a lungo termine, giustizia sociale e protezione dell'ambiente. In tale contesto, la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario contribuisce a misurare, monitorare e gestire i risultati delle imprese e il relativo impatto sulla società».

tenute a farlo, benefici reputazionali<sup>100</sup> legati al proprio impegno per la sostenibilità, possibile ampliamento del numero delle imprese chiamate a tale adempimento ecc.)<sup>101</sup>.

Ove si tratti di un effettivo impegno per la sostenibilità<sup>102</sup> e non di un *greenwashing*<sup>103</sup> di mera facciata in cui si sbandierano comportamenti «virtuosi» in realtà inesistenti e in cui l'«etica degli affari» è in realtà un «affare dell'etica»<sup>104</sup>, le imprese saranno nel tempo chiamate non solo a fare meglio, ma soprattutto a fare altro, ossia a ridefinire le proprie strategie per cogliere le opportunità offerte dal mercato, dal territorio e dalla società, nel rispetto di quei concetti di continuità, consenso ed efficienza che si traducono a loro volta in un *competitive edge*.

Nel 2018, intanto, l'Unione europea aveva lanciato un *Action plan on sustainable finance* richiedendo all'economia di ridurre il proprio impatto ambientale a cui aveva fatto seguito, nel 2019, il regolamento SFDR – *Sustainability Financial Disclosure Regulation* – in cui si contempla l'obbligatoria integrazione dei fattori ESG nei prodotti finanziari offerti al pubblico.

Parallelamente Confindustria, come da noi in altra sede ricostruito, in

<sup>100</sup> Un interrogativo di natura pratica che si pone in tema è l'effettiva capacità degli investimenti reputazionali a incidere sulla crescita dei profitti in misura tale da giustificarne i costi relativi. Per un approccio critico in tema si rinvia a F. D'ALESSANDRO, *op. cit.*, 180; per un giudizio più benevolo si rimanda a G. CONTE, *L'impresa responsabile*, Milano, 2018, 33, 66 e 126.

<sup>101</sup> In tema, evidenziando il profilo della sostenibilità come nuovo paradigma dello sviluppo economico ai sensi proprio della direttiva 2014/95/UE, si rinvia alle considerazioni da noi svolte in *op. ult. cit.*, 15 ss.

<sup>102</sup> Si è peraltro avvertiti della fumosità del concetto di sostenibilità, la quale ha portato con sé il rischio concreto di un abuso in sede di comunicazione da parte degli operatori. Oggi non di rado si assiste, infatti, alla trasmissione al pubblico di una immagine sostenibile del prodotto e/o dell'impresa che di fatto non è aderente alla realtà e non è scientificamente dimostrabile, così avendosi una lesione del diritto dei consumatori a compiere acquisti informati e consapevoli, come sancito dal codice del consumo. Sono le preoccupazioni fondate di G. PISCIOTTA TOSINI, *op. cit.*, 353. Ancora, ma il tema richiederebbe degli approfondimenti di diritto industriale eccedenti i limiti di questo scritto, non può non tenersi conto delle peculiarità disciplinari in tema di marchi collettivi e di certificazioni ai sensi del codice della proprietà industriale (vedasi A. VANZETTI - V. DI CATALDO - M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto industriale*, Milano, 2021 e in particolare, al riguardo, 300-301).

<sup>103</sup> In argomento si rinvia a G. SPOTO, *Greenwashing: tutela dei consumatori e responsabilità delle imprese*, in questa Riv., 2023, 2, 337-352, ove viene affrontata anche la questione dei cosiddetti *green claims*, ossia quelle informazioni trasmesse dalle aziende in cui si dia l'impressione che «un prodotto o un servizio abbia un impatto positivo o sia privo di impatto sull'ambiente o sia meno dannoso per l'ambiente rispetto a prodotti o servizi concorrenti (...) quando tali asserzioni non sono veritiere o non possono essere verificate», *ivi*, 341-342.

<sup>104</sup> Così, proseguendo il proprio approccio critico F. D'ALESSANDRO, *op. cit.*, 181.

una nota di aggiornamento del 21 dicembre 2021, si era espressa sui lavori in corso in materia di reportistica di sostenibilità, dichiarando che «L'attenzione agli impatti ambientali e sociali è divenuta un fattore chiave di competitività» e che investire in processi e attività sostenibili costituisce una forte leva a sostegno dei processi di internazionalizzazione. E non è di poco conto la circostanza che, nonostante il tessuto economico italiano sia costituito in larghissima parte da PMI, esse stanno acquisendo una consapevolezza e una familiarità sempre maggiore con le tematiche della sostenibilità a tutti i livelli e della necessità di «pensare globale», anche perché, qualora siano operanti nelle filiere delle multinazionali e delle grandi imprese, sono comunque chiamate a dimostrare il rispetto di determinati *standard* in tema di sicurezza sul lavoro, di certificazioni ambientali, di formazione del personale e di rispetto dei diritti umani<sup>105</sup>.

Il predetto documento, al contempo, sottolinea l'importanza del c.d. «principio della doppia materialità», ossia il fatto che la reportistica deve contenere le informazioni necessarie a far comprendere in che modo le questioni di sostenibilità incidano su una data impresa e in che modo tale impresa, con la propria attività, incida su persone e ambiente. Le imprese sono quindi chiamate, nella loro rendicontazione, «a soddisfare le attese conoscitive degli *stakeholder* e l'esigenza di un dialogo (*stakeholder engagement*) con l'impresa» con l'obiettivo «di far emergere aspettative e bisogni degli *stakeholder* nonché le priorità definite, le politiche e i processi d'impresa rivolti al loro soddisfacimento»<sup>106</sup>.

Ciò consentirebbe di evocare quella «democrazia economica in forme capaci di incidere su modelli tipici del fare impresa (...) rispettosa del mercato e delle sue leggi, ma anche dell'utilità sociale, della sicurezza, della libertà e della dignità umana», non disconoscendo «ipotesi di socializzazione ulteriori rispetto alla statalizzazione e alla sindacalizzazione, come quelle concernenti il coinvolgimento di comunità di lavoratori o di utenti»<sup>107</sup>, in sintonia con la sostituzione della rubrica di cui

---

<sup>105</sup> M. AMBROSIO, *op. ult. cit.*, 18.

<sup>106</sup> Per un'ampia, precisa e aggiornata disamina dell'evoluzione della disciplina sulla rendicontazione di sostenibilità a livello internazionale e comunitario, degli elementi qualificanti il processo di reportistica e della loro standardizzazione si rimanda a L. TARQUINIO, *Evoluzione della reportistica di sostenibilità e ruolo dei sindacati*, in *Dir. lav. rel. ind.*, 2023, 1-2, 127.

<sup>107</sup> A. SOMMA, *Democrazia economica e diritto privato. Contributo alla riflessione sui beni comuni*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2011, 2, 486-487.

all'art. 2086 del codice civile da «Direzione e gerarchia dell'impresa» a «Gestione dell'impresa».

È di fine 2022 la direttiva 2022/2464/UE, più nota come CSRD (*Corporate Sustainability Reporting Directive*)<sup>108</sup>, che, rispetto alla precedente direttiva NFRD, richiede più ampie informazioni di natura ambientale, sociale e di *corporate governance* – conformemente ai tre pilastri della sostenibilità – nonché maggiore trasparenza su pratiche e *performance* di sostenibilità da parte delle imprese<sup>109</sup>.

L'esame delle implicazioni aziendalistiche della nuova direttiva travalica i limiti dimensionali di questo contributo e soprattutto l'ambito disciplinare dello stesso. Tuttavia, a nostro avviso, la natura degli assetti oltrepassa il mero dato organizzativo, amministrativo e contabile per irradiarsi verso la nuova frontiera della sostenibilità, come pare anche ampiamente dimostrato dalla normativa europea, globalmente e complessivamente intesa.

A quest'ultimo proposito, emerge il ruolo, sempre più consolidato, delle organizzazioni di produttori quale strumento generale per rafforzare la posizione dei produttori nelle relazioni di filiera<sup>110</sup>, a fronte del persistente squilibrio negoziale dei produttori agricoli rispetto alla controparte acquirente, affidando altresì alla loro sfera di controllo anche altri specifici aspetti dell'organizzazione dell'attività produttiva che rispondono ad esigenze generali del mercato (dalla tutela ambientale alla gestione del rischio di impresa, ecc.)<sup>111</sup>; soprattutto, si sottolinea che nel caso svolgano l'attività di concentrazione dell'offerta, alle OP viene riconosciuta una esenzione rafforzata dalle regole generali della concorrenza, nella

---

<sup>108</sup> La direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea il 16 dicembre 2022. Da tale data gli Stati membri hanno diciotto mesi di tempo per recepirla all'interno dei rispettivi ordinamenti giuridici.

<sup>109</sup> Per le innovazioni introdotte dalla direttiva 2022/2464/UE, tra cui l'estensione dei soggetti obbligati, l'obbligatorietà della revisione da parte di un certificatore indipendente accreditato, l'inclusione della rendicontazione di sostenibilità nella relazione sulla gestione e l'adozione obbligatoria, per la redazione del bilancio di sostenibilità di *standard* comuni a tutta la UE, si rinvia all'esauriente esame di L. TARQUINIO, *op. cit.*, 133.

<sup>110</sup> V. L. COSTANTINO, *La sostenibilità della filiera agroalimentare nell'ottica dell'economia circolare*, in *Agricoltura - Istituzioni - Mercati*, 2017, 1, 6.

<sup>111</sup> Così I. CANFORA, *Le organizzazioni di produttori agricoli tra funzioni di mercato e composizione interna. Riflessioni a margine della sentenza della Corte di giustizia nel caso Saint-Luis Sucre*, in questa Riv., 2023, 3, 415-416.



prospettiva di incrementare la funzione di immissione delle materie prime agricole verso le imprese concorrenti.

Di non poco momento appare la circostanza che il legislatore, nel modificare l'art. 153 del reg. n. 1308/2013, sia intervenuto proprio sul profilo organizzativo specificando che le regole volte a consentire agli aderenti alle OP il controllo democratico della loro organizzazione debbano concernere anche i conti e il bilancio, norma ritenuta suscettibile di applicazione estensiva ai rapporti tra i soli soci produttori, poiché intende garantire l'equilibrio interno e l'effettiva partecipazione di tutti i soci coinvolti nelle decisioni: il che potrebbe verificarsi, ad esempio, ove i singoli produttori detenessero la maggioranza assoluta dei voti nella OP, escludendo così di fatto la partecipazione democratica alle scelte dell'organismo collettivo da parte degli altri aderenti<sup>112</sup>; inoltre lo statuto può prevedere la possibilità dei soci produttori di entrare in contatto diretto con gli acquirenti purché non sia pregiudicata la concentrazione dell'offerta e l'immissione dei prodotti sul mercato da parte delle organizzazioni. Entrambe le modifiche, è questo l'aspetto acutamente rimarcato, intervengono per garantire la centralità dei soci produttori nelle dinamiche interne all'ente, rafforzando la loro partecipazione attiva alle scelte economiche adottate dall'organizzazione<sup>113</sup>.

Indubbiamente quindi, ed in termini più generali, gli strumenti giuridici<sup>114</sup> volti a rafforzare la posizione dei soggetti deboli nella filiera, immediatamente identificabili con i produttori agricoli, al fine di assicurare questi ultimi rispetto ai rischi economici del libero mercato e agli squilibri derivanti dal potere contrattuale di attori più forti rispetto alla parte agricola, rappresentano la chiave di volta della nuova regolazione dei mercati<sup>115</sup> nell'ottica della progressiva estensione dell'ambito di appli-

---

<sup>112</sup> Sembra questa l'ipotesi più plausibile, evocata sempre nell'*op. cit.* 417 e 421.

<sup>113</sup> EAD., 217-218, la quale evidenzia ulteriori profili, oltre a quelli più strettamente legati a nostro avviso alla tematica degli assetti organizzativi, «nella direzione di una articolazione delle regole destinate alla contrattazione collettiva, per risolvere le criticità legate all'efficacia della funzione attribuita a tali figure».

<sup>114</sup> In tema di contratti di cessione nella filiera alimentare si rinvia, da ultimo, a G. PISCIOTTA TOSINI, nel contributo omonimo, in P. BORGHI - I. CANFORA - A. DI LAURO - L. RUSSO (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, Milano, 2021, 135-146.

<sup>115</sup> Il riferimento è sempre alla «speciale» disciplina delle pratiche sleali nella filiera agroalimentare, ricostruita in modo compiuto, nell'ottica evolutivamente e nei suoi aspetti positivi come in quelli suscettibili di miglioramento da parte del legislatore (ad esempio precedentemente al periodo 2014-20 ci si limitava a regolamentare i rapporti tra produttori agricoli

cazione della specialità riservata al settore agricolo, «parallelamente al ridursi dell'impronta dirigistica dei mercati secondo le linee di politica legislativa tracciate dalle ultime riforme della PAC»<sup>116</sup>.

Per restare al caso italiano, tale orientamento e *modus procedendi* ha suscitato la riflessione critica di giuseconomisti<sup>117</sup> per i quali era necessario un intervento normativo in tema da parte delle istituzioni. In ultima analisi «L'impresa potrà comportarsi in modo eticamente eccellente solo se i relativi comportamenti si siano tradotti in norme giuridiche di condotta, e queste siano assistite da sanzioni efficaci, che ne assicurino il rispetto da parte di tutte le imprese concorrenti operanti in un certo mercato»<sup>118</sup>.

Con riferimento all'agricoltura, la massima attenzione ai molteplici valori della biodiversità a livello sociale, economico, educativo, culturale, scientifico, estetico si concretizza in un valore diretto delle risorse che l'umanità può trarre dagli organismi viventi e un valore indiretto dov-

---

e primi acquirenti) da I. CANFORA, *Le pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE*, in questa Riv., 2023, 1, 43 ss.

<sup>116</sup> Così, condivisibilmente, I. CANFORA, *op. ult. cit.*, 50. In definitiva, il sistema agroalimentare, per la sua specificità come produttore di beni alimentari, richiama quel complesso di questioni che toccano l'equità e la giustizia intra- e intergenerazionale, attinenti proprio all'accesso al cibo e, in generale, alle risorse di base: a tal fine, e nel quadro generale del *Green Deal* europeo, uno dei principali obiettivi è proprio quello di fare in modo che la filiera alimentare abbia un impatto neutro o positivo.

<sup>117</sup> In materia, R. FERRARA, *Etica, ambiente e diritto: il punto di vista del giurista*, in R. FERRARA - M.A. SANDULLI, *op. cit.*, 19-66.

<sup>118</sup> Così già M. LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa*, in *Riv. soc.*, 2009, 57, 25 con riferimento all'impresa europea nel diritto comunitario. Dalla visuale del commercialista si è notato che è il conto dei profitti e delle perdite (o, come oggi si preferisce chiamarlo, il conto economico) l'unica igiene del mondo. Se i ricavi eccedono i costi si ha un utile e l'impresa ha conseguito il suo obiettivo e svolta la sua funzione: l'accrescimento della ricchezza. Ma, si chiede l'Autore, della ricchezza di chi? La prima e più ovvia risposta a questa domanda è ovviamente dell'imprenditore. Ma ciò è limitante. Quello che era un conto interno in utile si trasforma in un conto in perdita una volta che la colonna dei costi sia rettificata con l'aggiunta dei costi sociali (così permettendoci di scoprire che un'impresa che si presenta come profittevole in realtà non produce affatto ricchezza, ma anzi la distrugge). Al contrario un conto in perdita si può trasformare in un conto in utile se si considerano anche i benefici esterni. Il contributo dell'impresa al benessere collettivo non consiste nell'arricchimento dell'imprenditore, nelle imposte che su di esso sono prelevate e nelle sole externalità positive immediate che la sua attività genera sia sul mercato «a monte» degli input (fattori della produzione) sia sul mercato «a valle» dell'output (dei beni o servizi prodotti) bensì in tutte quelle externalità successive innescate dall'attività d'impresa che hanno effetto moltiplicatore. Così F. D'ALESSANDRO, *Il mantello di San Martino, la benevolenza del birraio e la Ford modello T, senza dimenticare Robin Hood (divagazioni semi-serie sulla c.d. responsabilità sociale dell'impresa e dintorni)*, in *Liber amicorum Francesco Vassalli*, cit., 144-145, 148-150, 158.

to al ruolo delle diverse specie e delle relazioni dinamiche tra le stesse nel mantenimento di processi come la produzione di ossigeno, il controllo delle inondazioni, i bilanci energetici e gli equilibri idrici e gassosi; ai quali si aggiunge il valore intrinseco della diversità biologica<sup>119</sup>. La pronuncia del Tribunale di Cagliari (del 19 gennaio 2022) richiamata all'inizio (par. 1) è quindi, a nostro avviso, estremamente utile per tracciare i singoli profili inerenti all'inadeguatezza dei vari assetti specificamente individuati dal legislatore nell'art. 2086 del codice civile<sup>120</sup>. Non esamineremo in questa sede il profilo se la previsione di cui all'art. 2086 del codice civile sia una specificazione del principio di corretta amministrazione enunciato dall'art. 2403 c.c. oppure si tratti di una declinazione della diligenza richiesta agli amministratori ai sensi dell'art. 2392 c.c.<sup>121</sup>, anche in quanto appare condivisibile l'autorevole conclusione secondo la quale non sussiste la possibilità di differenziare e contrapporre il principio di corretta amministrazione e la diligenza professionale, trattandosi di modalità diverse, forse progressivamente specificantesi, di esprimere i doveri comportamentali del soggetto incaricato della gestione dell'impresa<sup>122</sup>.

Peraltro, le conseguenze derivanti dalla mancanza o dall'inadeguatezza degli assetti organizzativi d'impresa e le eventuali specifiche responsa-

---

<sup>119</sup> Per il rilievo recente delle esternalità positive in agricoltura si rinvia all'illuminante prospettiva di S. CARMIGNANI, *PNRR e tutela dell'agrobiodiversità. L'esperienza dei giardini storici*, cit., 299.

<sup>120</sup> Più dettagliatamente: o Inadeguatezza dell'assetto organizzativo - organigramma non aggiornato che difetta dei suoi elementi essenziali; assenza di un mansionario; inadeguata progettazione della struttura organizzativa e polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l'ordinaria gestione dell'impresa (ufficio amministrativo); assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali. o Inadeguatezza dell'assetto amministrativo - mancata redazione di un *budget* di tesoreria; mancata redazione di strumenti di natura previsionale; mancata redazione di una situazione finanziaria giornaliera; assenza di strumenti di *reporting*; mancata redazione di un piano industriale. o Inadeguatezza dell'assetto contabile - la contabilità generale non consente di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e per garantire l'informativa ai sindaci; assenza di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare; analisi di bilancio unicamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione; mancata redazione del rendiconto finanziario.

<sup>121</sup> Per i divergenti orientamenti in argomento si rinvia al contributo di carattere sostanzialmente descrittivo di T. FRANCA, *Aspetti "adeguati" e conseguenze sanzionatorie*, in *Giur. comm.*, 2023, 2, 308 e ss.

<sup>122</sup> S. FORTUNATO, *Aspetti organizzativi e crisi d'impresa: una sintesi*, in *Orizzonti dir. comm.*, 2021, 2, 577.

bilità da *deficit* organizzativo<sup>123</sup>, evidenziano la complessità che nasce dalla difficoltà di applicare i tradizionali criteri di valutazione delle responsabilità ad un'ipotesi da cui non sembra possibile ricavare, in via di astrazione, un comportamento tipico. Tali problematiche di così ampio respiro nella loro complessità e rilevanza, paiono purtuttavia superate dalla – e comunque ricomprese nella – esigenza ben più ampia e pervasiva di andare oltre lo statuto civilistico per perseguire una nozione forte e unitaria dell'impresa, rinvenibile soprattutto alla luce della più recente normativa europea, in un'ottica capace di coniugare alla solidità della *governance* i nuovi paradigmi della sostenibilità ambientale e sociale.

In definitiva, il principio di sostenibilità, coniugato di volta in volta alle specificità degli assetti organizzativi concretamente adottati e, soprattutto realmente adeguati, alla luce della ricostruzione che si è tentato di delineare, comporta un vincolo (per sua natura suscettibile di adeguamento) alla discrezionalità gestionale (anche nella selezione degli interessi, non coincidenti, delle diverse categorie di *stakeholder*) nella scelta delle strategie e delle linee di produzione. Parimenti nella scelta dei propri *partner* commerciali l'impresa deve preferire quelle soluzioni finanziariamente compatibili con la finalità lucrativa, che comportino il minor sacrificio possibile per l'ambiente e per i diritti umani<sup>124</sup>; il tutto parrebbe imporre una norma di condotta in materia di assetti organizzativi di impresa, dove la sostenibilità appare un obiettivo cruciale e non più rinviabile.

Le regole del mercato europeo, anche in ragione del ridimensionamento delle misure incentivanti per i produttori agricoli, si orientano quindi, nella logica della specialità della politica agricola e delle sue regole in materia di concorrenza, alla definizione di uno strumentario che dovrebbe contribuire a ridurre tutte le situazioni di squilibrio che gravano principalmente sulle imprese agricole, anello iniziale e più debole della filiera agroalimentare, tipicamente considerate come «*price takers*» in un

---

<sup>123</sup> In questi termini e, ampiamente sotto il profilo civilistico, si rinvia all'approfondita e puntuale ricostruzione operata, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali, da M. RABITTI, *Responsabilità da deficit organizzativo*, in M. IRRERA, *Assetti adeguati e modelli organizzativi*, cit., 957 ss.

<sup>124</sup> Cfr. M. LIBERTINI, *Gestione sostenibile delle imprese e limiti alla discrezionalità imprenditoriale*, in *Contratto e impresa*, 2023, 1, 67-68, il quale, tra l'altro, segnala la riflessione sui complessi problemi che saranno posti dalla diffusione dei contratti di *compliance*, che l'impresa «sostenibile» dovrebbe imporre ai suoi fornitori e clienti.

mercato dominato dalle imprese agroalimentari della trasformazione e soprattutto della grande distribuzione organizzata<sup>125</sup>.

L'indagine, che a questo punto si conclude, ha mostrato come il percorso degli «assetti adeguati» si integri in agricoltura con lo sviluppo sostenibile nello stimolo a continuità, programmazione, professionalità e nelle direzioni di prevenzione di rischi di sicurezza (non solo alimentare) e di danni all'ambiente o alla tutela della salute.

L'impresa agricola deve organizzarsi con azioni innovative, da sempre connaturate alla natura dell'attività e promosse nelle dimensioni nazionale, europea e globale, ricorrendo a modelli funzionali. Le sfide attuali comprendono rischi tecnologici sempre più complessi, spesso superiori alla potenzialità di intervento di singoli operatori economici, e persino Paesi, o esigono programmi e scelte di lungo periodo non limitato ad una generazione, come mostrano in particolare le prospettive della custodia dell'ambiente.

L'obiettivo richiede coinvolgimento crescente ad ogni livello di interlocuzione nella consapevolezza e nella condivisione delle motivazioni nella dimensione globale, tale da migliorare l'investimento in risorse e la qualità dei risultati, e ricorso a modelli costantemente innovativi capaci di confrontarsi con successo con frontiere sempre nuove.

Va infine osservato che, mentre la legittimazione ad esprimere assetti adeguati nasce all'interno dell'impresa e il modello segue le regole del diritto dell'impresa, per le valutazioni di sostenibilità non paiono sempre puntualmente delineate le competenze ad esprimerle e quella per eventuali giudizi di valutazione e misurazione.

---

<sup>125</sup> Così, magistralmente, I. CANFORA, *La vendita dei prodotti agroalimentari*, in P. BORGHI - I. CANFORA - A. DI LAURO - L. RUSSO (a cura di), *op. cit.*, 127. Né può evitarsi un confronto con il quadro internazionale delle regole degli scambi, che metta al centro dell'attenzione il commercio delle produzioni agroalimentari di qualità dell'Unione europea. È evidente che siffatte situazioni sono regolate dagli accordi internazionali applicabili alle relazioni commerciali tra le aree geografiche; ma è il caso di rammentare che lo sviluppo della globalizzazione e l'espansione di modelli giuridici di tutela dei prodotti agroalimentari prelude all'esigenza di misurarsi con l'elaborazione di adeguati strumenti per garantire la protezione dei segni distintivi e la valorizzazione delle produzioni di qualità su più ampia scala, nel quadro degli scambi internazionali. Così EAD., *La politica della qualità dei prodotti agroalimentari dell'UE*, in *op. ult. cit.*, 430.